

# *Consiglio Nazionale del Notariato*

*Studio n.57-2024/PC*

## **La distribuzione del ricavato dopo la riforma Cartabia**

### **iter di approvazione del progetto di distribuzione**

*di Alberto Crivelli*

*(Approvato dalla Commissione Studi Processuali il 9 settembre 2024)*

#### *Abstract*

Il presente studio si propone, dopo aver fatto una premessa in ordine alla collocazione della distribuzione nell'ambito delle fasi tipiche del processo esecutivo, e sui casi in cui essa potrebbe non sussistere o essere disciplinata diversamente in virtù di vicende processuali (quali la pendenza di una procedura concorsuale, la formulazione di un'istanza di assegnazione o la presenza di un creditore fondiario), di affrontare l'iter di approvazione del progetto nelle sue varie articolazioni, prendendo altresì in esame le specificità che si verificano in caso di conversione del pignoramento, di divisione endo-esecutiva e di prosecuzione del processo da parte del creditore fondiario pur in presenza di una procedura concorsuale.

Infine viene affrontata la tematica della stabilità dell'atto di approvazione.

*Sommario:* 1. La fase distributiva del processo esecutivo in generale. Casi di assenza della fase distributiva e di distribuzione senza liquidazione. 2. Procedimento distributivo. L'accordo sulla distribuzione. 3. Le contestazioni relative al progetto di distribuzione e ruolo del giudice e del delegato. 4. L'approvazione del progetto di distribuzione; momento di effettiva chiusura del processo esecutivo e rilevanza a vari fini. Rimedi agli atti del delegato. 4.1. Individuazione del mezzo di impugnazione nei confronti dell'atto conclusivo del processo esecutivo emanato dal professionista delegato. 5. Stabilità dell'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione. 6. Distribuzione e conversione del pignoramento. 7. Peculiarità della distribuzione nel processo esecutivo riassunto in esito alla divisione endo-esecutiva. 8. La distribuzione nel caso di creditore fondiario in pendenza di apertura della liquidazione giudiziale in capo al debitore.

#### **1. La fase distributiva del processo esecutivo in generale. Casi di assenza della fase distributiva e di distribuzione senza liquidazione.**

Come noto, il processo esecutivo si suddivide in fasi distinte, ciascuna delle quali caratterizzata dalla inopponibilità dei relativi provvedimenti dopo la sua chiusura<sup>1</sup>.

Le fasi sono tradizionalmente distinte in preliminare, introdotta dal pignoramento e poi caratterizzata da alcuni incumbenti del creditore e dalla fissazione dell'udienza in cui si dispone la vendita; liquidativa, che si apre con l'ordinanza di vendita (che segna anche la chiusura della fase precedente) e si chiude con l'emissione del decreto di trasferimento; e appunto distributiva, che si

---

<sup>1</sup> Sulla suddivisione del processo esecutivo in fasi, ex plurimis, Cass. 20 aprile 2012, n. 6264

apre con il deposito del progetto di distribuzione e si chiude, come vedremo, con l'approvazione del progetto stesso.

Quest'ultima fase si rende necessaria poiché, una volta venduto il bene pignorato, il ricavato deve essere distribuito fra i creditori intervenuti nella esecuzione, avuto riguardo alle cause di prelazione.

E' evidente che anche la fase distributiva è sorretta dal titolo come quella liquidativa, poiché anch'essa ha una finalità espropriativa: se quella liquidativa serve a espropriare il bene oggetto di pignoramento (atto che esaurisce la sua efficacia in tale fase, ed infatti viene cancellato al suo termine con il decreto di trasferimento), quella distributiva serve a trasferire il controvalore ai creditori, realizzandone il soddisfacimento<sup>2</sup>

La distribuzione, ovvero il provvedimento che la dispone (oggi, come vedremo meglio, la relativa presa d'atto) costituisce il *petitum* immediato, mentre il *petitum* mediato è costituito dalla concreta riscossione e come vedremo resta estranea al processo esecutivo medesimo (cfr. infra, § 4).<sup>3</sup>

Peraltro, non necessariamente la distribuzione si pone al termine del processo, laddove più siano i beni pignorati e solo alcuni risultino venduti si farà infatti luogo alla distribuzione parziale, mentre il processo esecutivo proseguirà con la liquidazione dei beni non ancora venduti.

Un'autentica distribuzione potrebbe poi non sussistere nel caso in cui l'unico creditore chieda l'assegnazione del bene. In tal caso, infatti, il suo soddisfacimento avviene indirettamente attraverso l'attribuzione del bene, evitando la vendita, il che esclude la presenza di un ricavato da distribuire. In tale ipotesi il processo si concluderà con l'assegnazione del bene al creditore (di competenza del delegato, trattandosi di un'attività contemplata dall'art. 591-bis, cpc) e il suo trasferimento, quest'ultimo con decreto del giudice.

Nel caso, però, in cui il valore del bene assegnato, sempre all'unico creditore, ecceda l'entità del credito dell'assegnatario andrà disposto il versamento del relativo conguaglio e il processo si concluderà con l'assegnazione del bene al creditore, il trasferimento del bene e l'attribuzione al debitore del conguaglio versato.

In entrambi questi casi, tanto la scelta di assegnare, quanto quella sottesa di determinazione del relativo credito, ed eventuali contestazioni sulla sua entità, possono essere oggetto di opposizione formale al provvedimento di assegnazione stesso.

Diversamente, nel caso in cui vi siano altri creditori intervenuti, sembra ineludibile una graduazione dei crediti in esito alla quale il processo potrebbe concludersi con la mera assegnazione del bene al creditore istante (in ipotesi di creditore assegnatario che sia anche precedente e primo in grado) o con la distribuzione delle somme che lo stesso sia tenuto a versare a titolo di spese privilegiate ex art. 2770 o di conguaglio ( se il valore del bene ecceda il credito o se vi siano altri crediti da soddisfare antergati) .

Si può dubitare della necessità di una fase distributiva anche nel caso in cui l'unico creditore sia fondiario, il quale ha diritto di percepire il ricavato senza dover attendere il provvedimento distributivo.

Stabilisce infatti in proposito l'art. 41, comma 4, T.U.B. che "Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che

---

<sup>2</sup> DENTI, *Distribuzione della somma ricavata*, in *ED*, XIII, 1964, 321 ss; GARBAGNATI, *Espropriazione, azione esecutiva e titolo esecutivo*, in *RTDPC*, 1956, 1331

<sup>3</sup> Contra D'AQUINO, *La distribuzione della somma ricavata*, in *La nuova esecuzione forzata*, diretto da Demarchi Albengo, 2018, 363  
CNN Notizie n. 206 del 7 novembre 2024

non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile".

E' peraltro evidente che da un lato occorre che lo stesso provvedimento che dispone la vendita specifichi le modalità del versamento diretto (la cui riscossione avverrà a cura del delegato); dall'altro che in ogni caso non vi siano altri creditori, perché in caso positivo, ancorché il creditore fondiario possa ottenere il versamento diretto da parte dell'aggiudicatario, una fase distributiva dev'essere comunque prevista, non solo per distribuire l'eventuale supero, e regolare le spese, ma anche per consentire ai creditori stessi di esercitare la facoltà di contestazione ai sensi dell'art. 512 c.p.c.

Certamente anche in caso di unico creditore fondiario le contestazioni possono essere sollevate anche dal debitore, ma ritengo che la comunicazione dell'ordine di pagamento possa tener luogo di ogni ulteriore formalità. A quel punto infatti le successive formalità, deposito del progetto e fissazione della discussione, sarebbero inutili.

Infine, si prescinde dalla fase distributiva vera e propria in caso di subentro della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 216, comma 10, CCII. In tal caso in effetti, esaurita la fase liquidativa, l'intero ricavato spetta alla procedura, e qualsiasi altro diritto (degli altri creditori in ordine alle spese o degli ausiliari per il compenso, che peraltro va liquidato dal g.e.) dovrebbe essere fatto valere in sede concorsuale, eventualmente anche come credito prededucibile<sup>4</sup>.

D'altronde non è neppure vero che la distribuzione presupponga sempre la fase liquidativa, posto che in base all'art. 495 c.p.c., che all'uopo richiama l'art. 510 c.p.c., si ha la distribuzione anche in caso di conversione del pignoramento.

Il richiamo della suddetta disposizione si riferisce in effetti alla distribuzione periodica delle rate stabilite in sede di conversione, ma la norma risolve una volta per tutte in senso positivo, anche per il caso di conversione tramite unico versamento, la nota diatriba in ordine alla sussistenza di un'autentica fase distributiva in caso di conversione.

Questione peraltro che, aldilà del caso della rateizzazione (e della conseguente distribuzione periodica) aveva ben poca rilevanza, visto che in caso di completamento della conversione stessa il principio è quello dell'integrale soddisfacimento dei creditori<sup>5</sup>. Ma che tuttavia ne acquista una proprio a seguito dell'introduzione della modifica ad opera della l. n. 132/2015, poiché la distribuzione periodica acquisisce in ogni caso (anche di successivo inadempimento del debitore) carattere definitivo.

## **2. Procedimento distributivo. L'accordo sulla distribuzione.**

La fase della distribuzione è disciplinata in generale dagli artt. 510 e 512 c.p.c. e, quanto alla espropriazione immobiliare dagli artt. 596, 597 e 598 c.p.c.

Non è prevista in proposito una domanda di distribuzione, nel senso che non vi è un atto d'impulso processuale specifico, perché risulta sufficiente già l'istanza di vendita a sorreggere anche l'introduzione della fase distributiva. Sarà dunque il delegato a fissare la comparizione delle parti e a predisporre il progetto, indipendentemente da una specifica iniziativa del creditore.

---

<sup>4</sup> Deve peraltro notarsi che in base ad una prassi diffusa, il g.d. autorizza il curatore a consentire il pagamento degli ausiliari direttamente in sede esecutiva, con provvedimento del g.e., ciò in base a protocolli adottati dalle relative sezioni dei Tribunali, o a provvedimento ad hoc.

<sup>5</sup> Sulle relative problematiche della fase distributiva nella conversione, con particolare riguardo alle facoltà di contestazione ex art. 512 cpc da parte del debitore, si vis, CRIVELLI, *Questioni controverse in tema di conversione del pignoramento*, in REF, 2018, 308 ss.

La correttezza di siffatta ricostruzione trova riscontro nell'art. 529, primo comma, cpc, che invece, per l'ipotesi in cui non occorra un'istanza di vendita, essendo stati oggetto di pignoramento dei denari, occorre allora un'autentica istanza di distribuzione

Il primo comma dell'art. 510 c.p.c. riguarda l'ipotesi in cui il ricavato della vendita debba essere assegnato, dedotte le spese, all'unico creditore procedente, in assenza di intervenuti: nonostante il riparto sia estremamente semplificato è ormai prevalsa l'opinione secondo cui anche in questo caso si avrà una vera e propria fase distributiva<sup>6</sup>, oggetto come tale di delega (d'altronde aprioristicamente, cioè in sede di ordinanza, non può neppure escludersi la possibilità di successivi interventi tardivi). Ne consegue che il debitore avrà la piena facoltà di contestare il credito del procedente nei modi previsti dall'art. 512 c.p.c.

Per l'ipotesi dell'unico creditore, peraltro, non si avrà un progetto depositato al quale possono essere formulate osservazioni, ma semplicemente un ordine di pagamento, che costituisce un atto esecutivo, il quale determina un'attribuzione diretta di somme al creditore, e che di regola dovrebbe anch'esso essere adottato previa comparizione delle parti in occasione della quale possono essere formulate le relative osservazioni e quindi sollevate le suddette controversie<sup>7</sup>.

Il progetto di distribuzione va formato nel termine ordinatorio di trenta giorni dal versamento del saldo del prezzo. Esso viene depositato in cancelleria (oggi all'interno del fascicolo telematico), dopo che i creditori hanno depositato al delegato una nota contenente la specifica del rispettivo credito<sup>8</sup>.

Il raccordo fra fase liquidativa e fase distributiva non è disciplinato, ma in genere già all'esito dell'asta il delegato indica la data in cui il progetto andrà discusso, e viene assegnato un termine informale entro cui depositare la nota del credito.

Una volta predisposto, il progetto va trasmesso al giudice che interviene sullo stesso e, dalla data del successivo deposito ad opera di questi, i creditori possono presentare le loro osservazioni, che poi in sede di udienza, o meglio, oggi, di comparizione davanti al delegato, possono divenire autentiche contestazioni<sup>9</sup>.

Da quanto precede sorge il dubbio se il progetto trasmesso al giudice costituisca un atto interno, una sorta di bozza, oppure l'atto esecutivo vero e proprio, come tale in effetti oggetto di deposito. Infatti, una volta trasmesso al g.e., questi potrà, aldilà del rispetto o meno delle proprie direttive, apportare al progetto "eventuali variazioni", quindi sia sostanziali che formali.

A questo proposito è indubbio che il progetto predisposto dal delegato non possa essere interamente rifatto dal g.e., ma appunto solo oggetto di variazioni.

L'eventuale inadeguatezza del progetto, tale da non poter essere recuperato per il tramite le variazioni stabilite dal g.e., può determinare senz'altro causa di revoca della delega, poiché in tal caso il progetto non può che essere difforme dalle direttive dettate dal g.e. Quantomeno, comunque, il giudice disporrà il suo integrale rifacimento, con successiva nuova trasmissione allo stesso. Di certo, per contro, non può prospettarsi una redazione autonoma da parte del giudice stesso, posto che la norma prevede che la formazione dello stesso debba far capo al delegato,

---

<sup>6</sup> Cass. 21 giugno 2013, n. 15654

<sup>7</sup> Cass. 18 febbraio 2014, n. 3786

<sup>8</sup> Il deposito della nota costituisce un'attuazione del dovere di collaborazione incombente sul creditore. In difetto della stessa si dovrà predisporre il progetto sulla base delle risultanze degli atti.

<sup>9</sup> Da ricordare che, in caso di predisposizione separata del piano di graduazione ai sensi dell'art. 179 bis disp. att. cpc, tanto per esso come per il successivo progetto di distribuzione, occorre seguire l'iter previsto dall'art. 596 cpc, e così per entrambi occorrerà la comunicazione ai creditori circa il relativo deposito, e ad entrambi ancor prima dovrà procedersi alla predisposizione a cura del delegato e poi alla sua trasmissione al g.e. e quest'ultimo, in entrambi i casi, potrà apportare le necessarie variazioni e comunque provvedere alla relativa disamina. Cfr. Cass. 24 gennaio 1968, n. 198, in *FI*, 1968, I, 354

salvo che nei casi estremi il giudice ritenga appunto di revocare la delega e procedere egli stesso in via d'eccezione.

Quanto alle variazioni, esse potranno attenersi sia al contenuto (si pensi ad erronea graduazione dei privilegi; a errori nella quantificazione dei crediti; errori nella formazione della massa attiva e nella relativa collocazione in base alle regole (per la cui illustrazione si rimanda ad un apposito studio) che ad aspetti attinenti alla forma (nel senso suddetto circa la presenza di una graduazione e poi della collocazione dei creditori in base alle somme disponibili).

Il giudice poi (in generale), come si comprende dalla norma, non è affatto tenuto a restituire gli atti al delegato, ma può (non deve) direttamente provvedere alle variazioni e direttamente procedere al deposito.

Solo dopo che abbia (o non abbia) apportato le variazioni, ma in ogni caso abbia controllato il progetto, questo, sia che lo si voglia ritenere un atto nuovo, fatto proprio dal g.e., sia che si ritenga che conservi la propria natura di atto del delegato pur "vistato" o modificato dal g.e. (e in tal senso deporrebbe l'utilizzo dell'espressione "variazioni", rispetto quindi a un qualcosa che resta sé stesso), che quindi deve dare una sorta di placet, viene finalmente "depositato" (espressione propria dell'atto, ben diversa dalla semplice "trasmissione" precedente), quindi formalmente inserito nel fascicolo, da parte sempre del g.e.

Solo a quel punto il progetto cambia la propria natura, da proposta o da atto interno che dir si voglia, in atto esecutivo vero e proprio, oggetto poi di quelle osservazioni da parte dei creditori cui si è già fatto cenno, ed infatti solo in quel momento il progetto potrà essere con tale finalità "consultato" dalle parti medesime.

Ciò è confermato dal fatto che, una volta svolto il proprio lavoro, il delegato deve solo "trasmettere" la bozza al giudice, trasmissione che – sebbene possa intendersi come da effettuarsi a mezzo di inserimento del fascicolo telematico, e non è affatto detto - resta a livello di mera interlocuzione interna fra delegato e giudice.

Tale interpretazione sembra idonea a superare le riserve che in passato parte della dottrina aveva mosso all'attribuzione al delegato del potere di procedere alla formazione del progetto, che avrebbe potuto significare disposizione del ricavato tra i creditori mediante un potere autoritativo<sup>10</sup>

Va peraltro osservato che il qualificare il progetto depositato dal g.e., con le sue eventuali variazioni, qual atto esecutivo, non ha la normale conseguenza di assoggettare tale atto all'opposizione ai sensi dell'art. 617 cpc: se si vorranno contestare crediti o loro graduazione infatti, si dovrà introdurre una controversia distributiva ai sensi dell'art. 512 cpc; se si vorranno avanzare delle questioni di regolarità formale sarà la presa d'atto del delegato a dover essere impugnata, vedremo come.

Si noti che il passaggio al g.e. non è obliterabile attraverso, ad esempio, una maggior estensione della delega, la quale però ora, a differenza di quanto accadeva in precedenza, è estesa sempre anche alla fase dell'approvazione del progetto. Ne consegue da un lato che non può più aversi approvazione e prima ancora udienza ex art. 596, cpc, davanti al g.e., dall'altro che appunto tale ultima udienza non è più prevista, ma sostituita dalla comparizione davanti al delegato ormai prevista dall'art. 597 cpc.

Va qui ricordato che ancor dopo il deposito del progetto è fatta salva al creditore munito di titolo esecutivo, sia esso o meno privilegiato, la facoltà di intervenire nel processo esecutivo. Sarà quindi necessario provvedere alla verifica del credito oggetto di intervento e modificare di conseguenza, ove vi sia capienza, il progetto stesso. Tale facoltà d'intervento può essere esercitata prima dell'udienza "prevista dall'articolo 596". Si tratta del c.d. intervento tardivo, previsto per

---

<sup>10</sup> M. CIRULLI, *sub art. 510*, in Arieta, De Santis, Didone, *Codice commentato delle esecuzioni civili*, 2016, 614

l'espropriazione immobiliare dall'art. 565 c.p.c., che dà diritto al creditore titolato al sopravanzo (rispetto a quanto assegnato ai tempestivi, quindi intervenuti prima che venga disposta la vendita, art. 499 c.c.), e a quello privilegiato al soddisfacimento in virtù del proprio diritto di prelazione, il che renderà necessario rinviare l'udienza di discussione per consentire alle parti di visionare il nuovo piano e di prendere posizione su di esso. Resta da precisare che, operandosi ormai la comparizione avanti il delegato, è questa a fungere ormai da termine per l'intervento, sostituendo ad ogni effetto il riferimento all'udienza indicato dall'art. 565 c.p.c. In particolare, deve escludersi che il termine possa essere rappresentato dall'udienza che eventualmente fissa il g.e. a seguito di eventuali contestazioni, la quale non è quella contemplata dall'art. 565 c.p.c., e cioè quella di cui all'art. 596, cpc, bensì è quella prevista ormai dall'art. 598, ultimo comma, cpc.

Nel corso della comparizione delle parti di cui all'art. 597 cpc, possono sorgere appunto delle contestazioni, che possono chiudersi attraverso un accordo di cui il delegato prende atto, oppure sfociare in autentiche controversie.

Queste ultime sono disciplinate dall'art. 512, c.p.c., profondamente riformato dal legislatore del 2006, e possono avere ad oggetto l'esistenza e la quantificazione o il grado di un credito e possono essere sollevate dal debitore esecutato o da un creditore concorrente.

Le contestazioni vengono decise dal giudice della esecuzione che, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, decide in sede esecutiva – con uno snello procedimento – a mezzo di ordinanza, con la quale può anche sospendere in tutto o in parte la distribuzione del ricavato. Si tratta insomma di una, pur sommaria, parentesi cognitiva nell'ambito del processo esecutivo. Tale ordinanza può essere impugnata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

Di là dall'ipotesi dell'eventuale contestazione del credito, il fatto che il relativo diritto, come indicato nel piano di graduazione, non venga contestato da alcuno tramite l'instaurazione di controversia distributiva non esime il giudice dall'accertare d'ufficio la corrispondenza con quanto indicato nel titolo esecutivo nonché la correttezza delle spese di precetto<sup>11</sup>, verifica il cui risultato dovrebbe tradursi nel progetto ed eventualmente, come vedremo, nelle "variazioni" apportate allo stesso dal g.e.

Tornando alla comparizione delle parti, va notato che a seguito del d.lgs n. 149/22 si passa da un'udienza vera e propria, quando la stessa veniva celebrata davanti al g.e., ad una mera comparizione delle parti davanti al delegato, come poteva anche succedere in precedenza poiché facoltativamente la delega poteva prevedere tale modalità (lo si evinceva dal testo dell'art. 598 cpc che ammetteva l'ordine di pagamento in esito all'"udienza" da parte del delegato in alternativa a quello del g.e., il che scontava la possibilità che la comparizione avvenisse eventualmente davanti al delegato stesso), come ormai stabilisce il testo dell'art. 597 cpc.

Ora insomma, proprio alla luce delle previsioni del d.lgs n. 149/2022, la delega anche relativamente alla fase distributiva, fermi restando i poteri affidati al g.e. (in particolare come visto quello relativo alla fase di variazione e deposito del progetto e quello di risoluzione delle controversie), è in via di norma completa e il giudice non ha, salvo il caso dell'interesse dei creditori o alla celere chiusura della procedura, come previsto dall'art. 591 bis cpc, facoltà di gestire egli la fase dell'approvazione.

Non è questa la sede per indagare il complesso tema della possibilità per il giudice dell'esecuzione, alla luce dell'introduzione della fisiologica delega anche della fase distributiva, di conferire delega parziale al professionista delegato. Nondimeno, ci si può domandare se, ricorrendo i richiamati

---

<sup>11</sup> Cass. 17 novembre 2014, n. 24367

requisiti di cui all'art. 591 bis cpc, il giudice possa riservare a sé anche solo la fase distributiva, attuando una sorta di "delega parziale".

A questo proposito non si può escludere che, proprio in ragione del rispetto delle esigenze indicate dalla norma, il g.e. possa prevedere anziché l'esclusione totale della delega, il conferimento di una delega parziale. Ma più verosimilmente tale possibilità si darà in corso di processo, allorché ad esempio il giudice individui nel delegato alcune mancanze che ritenga non emendabili, o emendabili solo compromettendo inammissibilmente i tempi di durata del processo, ed allora provveda a revocare la delega ormai limitatamente alle attività che rimangono.

Dal punto di vista sostanziale però le cose non cambiano, nel senso che anche ora, a differenza di quanto accade negli altri snodi del processo d'espropriazione forzata (nei quali l'assenza dei creditori titolati determina l'insuccesso del processo estintivo), la mancata comparizione di una parte (sia esso creditore o debitore) assume il significato di consenso al progetto<sup>12</sup>, e ciò in quanto gli interessati hanno già ricevuto comunicazione del progetto e quindi, solo se vogliono fare delle osservazioni o contestazioni devono comparire.

D'altronde se gli altri creditori o il debitore contestassero la posizione del creditore, incluso quello eventualmente assente, come si vedrà si dovrà comunque proseguire davanti al g.e. per l'istruzione della controversia, mentre se la sua posizione non viene toccata, per la sua parte il progetto diverrà definitivo e non più contestabile.

Perché tutto ciò si produca occorre verificare però l'avvenuto deposito del progetto, nonché la comunicazione alle parti dell'invito, da parte del delegato, alla comparizione delle parti davanti a sé.

Le comunicazioni dovranno essere effettuate presso il difensore ovvero, nel caso del debitore che abbia eletto domicilio, in tale sede indicata ai sensi dell'art. 492 cpc, provvedendosi in difetto nei suoi confronti alla comunicazione in cancelleria.

L'approvazione che consegua a una mancata comparizione a fronte di un'assenza o difettosa comunicazione, determina sicuramente l'invalidità del provvedimento di approvazione stesso, di cui si parlerà a suo tempo.

Risolte le contestazioni, in assenza delle stesse si procede all'approvazione od all'accordo raggiunto dai creditori. Nel caso di accordo viene formato il relativo processo verbale in base al quale poi viene ordinato il pagamento ai creditori.

Tale disposizione, contenuta all'art. 598 cpc, significa che, di là dal caso dell'unico creditore, in tutte le altre ipotesi il passaggio del progetto di distribuzione è obbligato (a differenza di quanto accade nella distribuzione amichevole preferita in tema di espropriazione mobiliare<sup>13</sup>), e appunto anche l'accordo dei creditori (tutti) si deve formare sulla base di un progetto ritualmente depositato, vistato ed eventualmente discusso.

Certo però, l'accordo dei creditori esclude la necessità di una formale approvazione del progetto, sostituita infatti dall'accordo medesimo, e la relativa verbalizzazione esclude poi la possibilità di proporre l'opposizione agli atti avverso il provvedimento di approvazione, o presa d'atto, che in realtà non costituisce se non appunto una mera ricognizione dell'accordo medesimo. In ipotesi in cui un creditore voglia contestare infatti l'accordo in parola, avrà a disposizione solo gli strumenti di impugnazione negoziale<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Cass. 27 maggio 1980, n. 3465

<sup>13</sup> In effetti la differenza sostanziale tra la distribuzione amichevole di cui all'art. 541 cpc e quella in base all'accordo in virtù dell'art. 598 cpc, oltre che alla diversità dei soggetti aderenti (nel primo caso i soli creditori, dovendo il debitore essere solo sentito), consiste nel fatto che nel primo caso non vi è un progetto redatto dall'ufficio, ma appunto solo un accordo amichevole, mentre nel secondo caso l'accordo si raggiunge sulla base del progetto depositato.

<sup>14</sup> In tal senso CIRULLI, cit., 644, il quale ritiene che tali strumenti dipendano dal contenuto concreto dell'accordo, che può infatti assumere anche la consistenza di transazione, nel qual caso gli strumenti in parola subirebbero le limitazioni di cui agli artt. 1969 e 1970, c.c.

Quanto alla natura dell'accordo stesso, ed alla sua giustificazione, essa trae origine dall'affine istituto dell'accordo fra coeredi o comunisti in generale, osservandosi da parte della dottrina come "il progetto o piano divisionale è un atto tipico che ricorre in tutti i casi in cui ci sia da ripartire qualcosa, siano essi i beni comuni, siano somme di denaro ricavate dall'espropriazione"<sup>15</sup>, pertanto frutto o dell'accordo delle parti o in caso di mancato consenso, del provvedimento giudiziale (arg. art. 789 c.c.).

Così stando le cose sembra che in ogni caso il consenso del debitore sia indispensabile, poiché egli non solo ha diritto all'eventuale eccedenza, ma lo stesso soddisfacimento di uno piuttosto che dell'altro creditore non gli è indifferente, ad esempio in relazione alla diversa onerosità dei crediti. Resta il problema di cosa accade nell'ipotesi in cui le parti si accordino per una modifica del progetto depositato che preveda proprio di trascurare o superare le "variazioni" disposte dal g.e., considerandosi che in tal caso, l'adesione all'accordo da parte dei creditori privilegiati può assumere il significato di rinuncia totale o parziale alla relativa prelazione, nel qual caso non vi sarebbe ragione di ritenere l'accordo stesso non valido.

Alcune prassi prevedono in tal caso il ritorno del progetto al giudice, ma ciò non è espressamente previsto, mentre ogni questione potrebbe essere risolta ritenendo necessario un visto successivo all'approvazione del progetto come proposto al § 4.

Da chiarire sul punto la distinzione dell'accordo che interviene sul progetto come depositato, che appunto abbisogna del consenso di tutti i creditori e del debitore, da quello relativo alle sole questioni per le quali sono state sollevate le controversie, che abbisogna del solo consenso dei soggetti che dalle stesse siano interessati (e non è detto che, anche se si trattasse di una questione di grado, non sia interessato lo stesso debitore, dal momento che il soddisfacimento di uno piuttosto che di un altro credito può essere non indifferente in relazione alle condizioni ed all'onerosità relativa).

La fase distributiva, una volta discusso il progetto, e approvato lo stesso, o appunto raggiunto l'accordo, si conclude – e con essa lo stesso processo esecutivo - e vengono emessi i mandati di pagamento in favore dei creditori percipienti.

### **3. Le contestazioni relative al progetto di distribuzione e ruolo del giudice e del delegato.**

Sé è già anticipato che le controversie distributive, regolate dall'art. 512 cpc, costituiscono un incidente endo-esecutivo, a carattere essenzialmente cognitivo<sup>16</sup>.

La controversia, dunque, consiste in un incidente interno al processo esecutivo, di esclusiva pertinenza del giudice dell'esecuzione, che in tal caso esercita, in via d'eccezione, funzioni accertative/esecutive; un procedimento che si conclude, peraltro, con un atto avente natura esecutiva, soggetto infatti all'opposizione di cui all'art. 617 cpc<sup>17</sup>.

Pur dovendosi sottolineare poi come l'oggetto del successivo giudizio d'opposizione sia costituito dalla verifica della legittimità del provvedimento risolutivo della controversia e dal diritto alla collocazione del creditore lo stesso, presupponendo necessariamente l'accertamento del credito, conferisce alle parti l'esercizio di tutte le facoltà di azione ed eccezione ad esso connesso.

---

<sup>15</sup> SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, 1967, IV, 2.

<sup>16</sup> In tal senso SALETTI, *Le ultime (?) novità in tema di esecuzione forzata*, in *Riv. dir. proc.* 2006, 202; TISCINI, *Le controversie distributive di nuova generazione. riflessioni sulla natura e sui rapporti con altri incidenti cognitivi*, in *REF*, 2015, 1 e ss.

<sup>17</sup> Sull'argomento CAVUOTO, *La cognizione incidentale sui crediti nell'espropriazione forzata. Contributo allo studio dei rapporti tra esecuzione e accertamento*, Napoli, 2017, spec. 9 ss.



Si è visto sopra che l'atteggiamento della giurisprudenza è nel senso di attribuire al progetto approvato una sorta di preclusione *pro iudicato*, ed allora identicamente pare che medesimo effetto si determini a seguito del provvedimento (non più opponibile) di risoluzione delle controversie.

Ciò si accorda del resto col carattere processuale del diritto oggetto della pronuncia ex art. 512 cpc<sup>18</sup>, i cui effetti rimangono confinati alla procedura pendente, ma sempre fermo restando il sistema chiuso dei rimedi.

Per quanto concerne la legittimazione attiva, essa spetta a creditori, debitore e terzo proprietario.

Intanto però il debitore non pare legittimato a sollevare la controversia avverso il non titolato che non abbia contestato in sede di udienza ex art. 499 cpc<sup>19</sup>, né nei confronti del grado di privilegio vantato dal creditore, visto che tale ultima circostanza, incontestato il credito in sé, gli è indifferente (egli infatti è tenuto ad adempiere nei riguardi di tutti i creditori, e il rilievo della prelazione è semmai per gli altri creditori in relazione alla priorità nella soddisfazione in vista di un ricavato insufficiente)<sup>20</sup>.

Per quanto riguarda i creditori, la legittimazione potrebbe non spettare a quanti, pur in esito favorevole della controversia, non otterrebbero un'utile collocazione, e ciò in quanto appunto oggetto diretto della controversia è costituito in via principale proprio dal diritto alla collocazione<sup>21</sup>, e solo come pregiudiziale il credito, come già detto.

Circa la legittimazione passiva, trattandosi di somme ancora del debitore e avendo egli pieno interesse alla corretta distribuzione in relazione all'effetto liberatorio (parziale o totale) che può derivare dall'approvazione del progetto, lo stesso deve sempre essere presente nell'incidente di cognizione, e pertanto ne costituisce litisconsorte necessario<sup>22</sup>.

Almeno sotto il primo profilo la legittimazione in parola spetta anche al terzo proprietario.

I creditori invece parteciperanno necessariamente in tanto in quanto dall'esito della controversia possa dipendere una conseguenza sulla loro concreta collocazione, con la conseguenza che in caso contrario, cioè in cui essi non possono comunque essere collocati o lo sono in ogni caso e nella stessa misura, non dovranno ed in definitiva neppure avranno interesse a partecipare all'incidente cognitivo in parola.

Dello svolgimento della sommaria *cognitio* in cui consiste l'incidente in discussione non è questo il luogo di soffermarsi, attesa la portata del presente studio, mentre viene in deciso rilievo l'ordinanza che decide la controversia ed i provvedimenti di sospensione.

In proposito di questi ultimi, è evidente che la disciplina della distribuzione prevede ormai tre possibilità di sospensione.

---

<sup>18</sup> In base alla teoria processualista l'oggetto va individuato nell'illegittimità del progetto di riparto, cfr. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale*, I, 12a ed., Torino 2019, 349 ss. Per altri autori l'oggetto va invece individuato nel diritto al ricavato del creditore contestato, mentre l'accertamento del relativo diritto di credito costituirebbe la pregiudiziale processuale, così MONTESANO, *La cognizione sul concorso dei creditori nell'esecuzione ordinaria*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, 582 ss.

<sup>19</sup> Nel senso per cui non si ammette la contestazione da parte del debitore che non abbia contestato il credito del non titolato o lo abbia riconosciuto, ai sensi dell'art. 499, cpc, fra gli altri, STORTO, *La riforma del processo espropriativo e l'accertamento anticipato dei crediti; nuove coordinate per un vecchio problema*, in *REF*, 2007, 231; BARRECA, *L'intervento dei creditori e il piano di riparto nelle procedure esecutive immobiliari riformate*, in *REF*, 2007, 23, che peraltro ricorda come la legittimazione potrebbe sorgere per fatti sopravvenuti al mancato disconoscimento od al riconoscimento.

<sup>20</sup> FURNO, *Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo*, 1942, 199; GARBAGNATI, voce *Concorso dei creditori*, in *Enc. Dir.*, XLIII, 1964, 543; Cass. 2347/1973

<sup>21</sup> In tema, Cass. 11 aprile 2003, n. 575.

<sup>22</sup> Cass. 30 gennaio 2012, n. 1316

L'art.512, 2° co., cpc, attribuisce infatti al g.e. il potere di sospendere la distribuzione "anche" con l'ordinanza di cui al primo comma.

Ciò significa che egli può provvedere ad una prima sospensione in vista del procedimento endo-esecutivo volto alla soluzione della controversia, e ciò non implica alcuna difficoltà interpretativa, salvo sottolineare la facoltatività di tale potestà ed il fatto che, in caso di distribuzione parziale, tale provvedimento sospensivo non tange minimamente la prosecuzione della fase liquidativa relativa agli altri beni ancora non esitati, proprio perché la sospensione in argomento riguarda espressamente solo la fase della distribuzione, o meglio il processo esecutivo giunto a tale fase.

Ma è evidente che, se la sospensione venisse disposta col provvedimento che la controversia ha risolto, come ammette la disposizione laddove appunto prevede la sospensione "anche" col provvedimento suddetto, e con ciò si introduce una seconda tipologia di sospensione, essa non potrà che costituire un provvedimento temporaneo in attesa di un'eventuale opposizione agli atti esecutivi e per non comprometterne il risultato.

Altro però tale sospensione non potrà significare, perché dal momento della proposta opposizione agli atti, i poteri sospensivi non possono che competere sì al g.e., ma ai sensi dell'art.618 cpc.

Il che porta la conseguenza anche del diverso regime impugnatorio dei due provvedimenti (nel senso che la sospensione disposta ex art.512, 2° co., è espressamente soggetta a reclamo; mentre non lo è quella prevista dall'art.618; evidente qui l'iniquità perché nel primo caso si tratta di una sospensione almeno tendenzialmente di più breve durata).

Quanto alle ragioni che verranno poste alla base di siffatta seconda tipologia di sospensione successiva all'ordinanza, in dottrina si è pensato anzitutto al fatto che, in ragione della sommarietà del rito, si voglia consentire al giudice di prevedere un momento di stasi prima di dare esecuzione al provvedimento per ragioni di prudenza<sup>23</sup>, mentre da altri si è ritenuto che ciò dipenda dalla necessità di consentire la riformulazione del progetto di distribuzione quale conseguenza della sua modifica discendente dall'ordinanza risolutiva<sup>24</sup>.

E qui si pone ora un'ulteriore questione: se, come appare non solo conseguente alla struttura del processo esecutivo ma anche alla stessa disciplina delle sospensioni, in sé il provvedimento risolutivo delle controversie è immediatamente esecutivo (salvo appunto l'espresso provvedimento sospensivo), nulla vieta che esso sia contestuale a quello di approvazione del progetto, ed essendo il secondo del pari esecutivo e conseguenza dell'altro (sia se il primo sia confermativo dell'originario progetto, sia che lo modifichi), entrambi andrebbero impugnati insieme.

Senonché mentre l'ordinanza risolutiva della controversia è atto del g.e., l'approvazione del progetto è di norma atto del delegato, e se si accogliesse la tesi dell'estensione della disciplina dell'art. 591 ter cpc anche alla fase distributiva, si avrebbero per tali provvedimenti distinti strumenti impugnatori.

Orbene ritengo che, tenuto conto della natura della delega, delle funzioni direttive spettanti al g.e., fonte della suddetta delega, in caso di provvedimento confermativo del progetto originario, in ossequio anche al principio dell'economia processuale, il g.e. ben possa emanare contestualmente sia l'ordinanza risolutiva della controversia che l'approvazione del progetto.

---

<sup>23</sup> CARRATTA, *Le controversie in sede distributiva fra "diritto al concorso" e "sostanza"*, cit., 559

<sup>24</sup> VINCRE, *Profili delle controversie sulla distribuzione del ricavato*, cit., 147 ss. la quale sottolinea altresì come in fondo il meccanismo della sospensione del provvedimento è ritagliato sul modello dell'accantonamento conseguente alla contestazione ai sensi dell'art. 499, 6° co., cpc

Viceversa, allorché si ponga la necessità di por mano al progetto, in quanto modificato significativamente dall'ordinanza, sarebbe opportuno provvedere alla sospensione, sicché o gli interessati proporranno opposizione, ed allora la sorte del progetto dipenderà provvisoriamente dall'eventuale sospensione ex art. 618 cpc (terza tipologia di sospensione che afferisce la fase distributiva); oppure in difetto il delegato potrà tranquillamente rielaborare il progetto, trasmetterlo al solito al g.e. che effettuerà le verifiche già viste, e quindi si procederà ad una nuova comparizione delle parti e a quel punto l'atto di approvazione sarà oggetto di reclamo (od opposizione agli atti) per ragioni meramente formali, del tutto estranee alle questioni risolte dall'ordinanza ormai definitiva.

Altra questione si pone a seguito dell'eventuale mancata sospensione ex art.618 cpc della distribuzione ove l'opposizione venisse però accolta. In particolare, si deve ritenere che la stessa sentenza dovrebbe condannare il creditore che non ha titolo al ricavato (o non lo ha nella misura di cui all'ordinanza distributiva) alla restituzione della somma alla procedura (se v'è domanda; altrimenti si procederà separatamente anche con procedimento monitorio). Diversamente si dovrebbe sostenere che il g.e. – dopo la riassunzione del processo esecutivo - dovrebbe, riformando il progetto, emettere ordine di restituzione della somma a carico del creditore soccombente, e ciò in considerazione della prevalenza dell'effetto retroattivo della sentenza, con conseguente rinnovo della fase distributiva quale effetto rescissorio della sentenza stessa. Tale ultima soluzione però a mio parere non può accettarsi perché presuppone che il creditore sia soggetto all'esecuzione, il che non è.

La questione è stata affrontata nel caso in cui, mancando la sospensione ex art. 512 cpc, e nel frattempo venendo erogate le somme ai creditori, in sede di opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza che abbia risolto la controversia (ed insieme, "a cascata" dell'approvazione del progetto) si richiese ai sensi dell'art. 618 cpc un provvedimento "indilazionabile" (di natura sostanzialmente cautelare) consistente nell'ordine di restituzione delle somme da parte dei creditori alla procedura, in attesa appunto della decisione sull'opposizione medesima<sup>25</sup>.

Sempre con riguardo alla sospensione ex art. 618 cpc, la questione più complessa sta nell'applicazione del meccanismo di cui all'art.624, 3° co., cpc, che per la previsione di cui al 4° co. è applicabile anche alle ipotesi di sospensione ex art.618 cpc. Infatti, risulta difficile immaginare che una mancata introduzione del giudizio di merito possa comportare l'estinzione del processo esecutivo giunto alla fase della distribuzione, dove magari la contestazione riguardava solo una parte del credito (e sempre ammesso che si sia disposta la sospensione solo con riferimento a quel solo credito).

Si è suggerito di conferire al creditore soccombente il potere di riassumere il processo esecutivo ai sensi dell'art.627 cpc. La soluzione potrebbe essere accettata, conferendo il ridetto potere anche ad altre parti del processo esecutivo, compreso il debitore, e ritenendo che l'effetto di cui all'art.624, 3° co. cpc sia da escludersi per incompatibilità, come ammette espressamente il disposto del 4° co. La soluzione potrebbe essere agevolata da espresse indicazioni contenute nel provvedimento reso ex art.618 cpc per il caso di mancata introduzione del giudizio di merito.

Sempre per il caso di disposta sospensione ai sensi dell'art. 512 cpc, il legislatore, ai sensi dell'art. 596 cpc, prevede peraltro che il creditore possa ugualmente ottenere l'immediata distribuzione, seppure in via condizionata, se lo stesso rilascia una fideiussione con le caratteristiche descritte dalla norma. Il fine è quello di anticipare la soddisfazione dei creditori. La disposizione peraltro fa riferimento ai creditori i cui crediti siano oggetto di controversia, senza distinguere tra chi ha

---

<sup>25</sup> In tal senso Trib. Milano, 3.1.2008 e 20.2.2008, in *REF*, 2008, 770, con nota adesiva di BACCAGLINI, *Sulla reclamabilità dei provvedimenti indilazionabili pronunciati in sede di impugnazione dell'ordinanza distributiva*.

ottenuto dall'ordinanza ragione e chi invece risulta ad esito della fase endo-esecutiva soccombente. Tuttavia, parrebbe che la distribuzione non possa che essere accordata, previa garanzia fideiussoria, a colui il quale abbia quantomeno ottenuto un primo riconoscimento dal g.e., altrimenti si potrebbe addirittura determinare un contrasto fra opposte richieste, tutte cauzionate. Del resto, anche a concludere diversamente, il g.e. esercita in tal caso un potere discrezionale.

#### **4. L'approvazione del progetto di distribuzione; momento di effettiva chiusura del processo esecutivo e rilevanza a vari fini. Rimedi agli atti del delegato.**

In esito alla comparizione delle parti davanti al delegato, come s'è visto, varie possono essere le situazioni che si danno.

Anzitutto può insorgere, a seguito delle osservazioni al progetto, una vera e propria contestazione distributiva, il che comporta di necessità la rimessione degli atti al giudice dell'esecuzione (cfr. infra), il quale ha l'esclusiva competenza a decidere la controversia medesima.

Evidente, come vedremo, che in tal caso si avrà un'ordinanza che formalmente chiude la controversia, risolvendola. Può ritenersi in tal caso che il g.e. disponga la restituzione degli atti al delegato affinché modifichi il progetto in conformità alla sua decisione, se non deciderà invece per la sospensione, e poi si riprenda la fase distributiva attraverso lo schema già riferito, fermo restando che nessuna contestazione a quel punto potrà più essere sollevata in ordine ai crediti ed alla relativa graduazione che non siano stati oggetto di tempestiva contestazione, posto che per tali questioni si sarà formata la preclusione, mentre per la questione oggetto di controversia potrà solo proporsi opposizione agli atti esecutivi avverso la relativa ordinanza del g.e. .

In ogni caso, in difetto di controversia, o comunque di osservazioni, sia pure a seguito di risoluzione della controversia di cui sopra, e nel silenzio o nell'assenso dei presenti e tenendo conto della mancata comparizione di altri o anche di tutti, il progetto deve intendersi approvato e quindi il delegato deve darne atto.

Può dirsi che con la presa d'atto della mancata contestazione del progetto, o dell'avvenuto raggiungimento dell'accordo, il progetto diventa esecutivo, e scatta quindi il termine, stabilito dalla recente riforma in sette giorni, per l'emissione degli ordini di pagamento, sempre a cura del delegato come ha cura di chiarire la disposizione in esame (art. 598 cpc).

Poiché poi la fase distributiva come visto è l'ultima del processo esecutivo, si deve allora verificare se l'approvazione e l'ordine di pagamento coincidano o meno con la definitiva chiusura del processo esecutivo.

L'identificazione del momento conclusivo del processo in generale attiene alla stessa permanenza in capo al g.e. della *potestas iudicandi*, in particolare al suo potere di revocare gli atti, e delle parti di opporvisi.

In particolare tale momento identificativo della chiusura del processo è stato preso in considerazione con riferimento alla valutazione dell'intempestività dell'intervento di creditori privilegiati dopo l'approvazione del progetto di distribuzione, benché fossero state acquisite alla procedura ulteriori somme di denaro<sup>26</sup>, all'irrelevanza alla declaratoria di estinzione, adottata dal giudice dell'esecuzione dopo l'approvazione del progetto, e dunque per negare la possibilità di reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c

---

<sup>26</sup> Cass. 8 giugno 2012, n. 9285

Le surriferite decisioni partono dal presupposto che appunto l'atto di approvazione coincida con la chiusura del processo esecutivo, in conformità a un indirizzo già presente<sup>27</sup> ma non unanime.

Altro indirizzo infatti identificava la fine del processo piuttosto con la concreta esecuzione dell'ordine di pagamento, in ultima analisi con le riscossioni<sup>28</sup>.

Tale ultimo indirizzo è stato precisato nel senso che, mentre l'approvazione individua il provvedimento giudiziale finale, la riscossione individua invece il momento di concreta attuazione del provvedimento medesimo che conclude il processo<sup>29</sup>.

Aldilà dei riferimenti alle pregresse modalità, l'aspetto rilevante di tale orientamento attiene ad un apprezzabile spostamento del termine finale del processo, e quindi ad una riconosciuta facoltà di revoca dell'approvazione, che consente, ad esempio ad una procedura concorsuale apertasi nel frattempo, di ottenere ancora le somme nonostante appunto l'avvenuta approvazione ed anche l'emissione dell'ordine di pagamento, purché le stesse non siano ancora state riscosse dai creditori.

Più di recente però il S.C., in una pronuncia resa su fattispecie piuttosto complessa<sup>30</sup>, analizzando la fase conclusiva del processo esecutivo nel quadro normativo vigente in data antecedente alle modifiche operate dalla riforma attuata con il d.lgs. 149/22<sup>31</sup>, ha espresso una posizione che sembrerebbe in linea con il più risalente orientamento, ritenendo che l'esecuzione forzata immobiliare si concluda con il provvedimento con cui il giudice prende atto dell'approvazione del progetto di distribuzione, ordinando il pagamento delle singole quote in favore degli aventi diritto. Pertanto, tale atto è suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 487 c.p.c. (ove ne sussistano i presupposti, e sempre che ad esso non sia stata, frattanto, data esecuzione con l'emissione e l'incasso dei mandati di pagamento) solo entro venti giorni dall'adozione del provvedimento stesso o dalla sua comunicazione se proveniente da riserva<sup>32</sup>.

Condivisibilmente la decisione sottolinea l'impossibilità di sorreggere l'altro orientamento sulla base dell'identificazione della "presa d'atto" come conclusiva della fase espropriativa (evidentemente di riflesso sulle somme), che infatti è già chiusa con il decreto di trasferimento, mentre l'atto in questione appartiene inequivocabilmente alla fase distributiva.

Neppure a sostegno dell'altra teorica si può ritenere che il denaro, pur dopo la presa d'atto in parola, appartenga tuttora al debitore, posto che invece l'obbligo di restituzione allo stesso dopo tale atto non potrebbe effettuarsi (se non a titolo di ripetizione ove intervenisse una pronuncia favorevole in sede d'opposizione ex art. 615 cpc), ed infatti l'art. 632 cpc prevede tale restituzione piuttosto in caso di estinzione allorché essa si verifichi (al più tardi quindi) dopo l'aggiudicazione ma evidentemente prima dell'approvazione in parola (anche perché appunto dopo il processo è già chiuso, e quindi non può estinguersi).

Rispetto a tutto ciò l'incasso da parte dei creditori costituisce quindi una mera attività materiale, che non può incidere sul tempo di chiusura del processo, sulla conseguente revocabilità dell'atto e in generale sulla permanenza dei poteri del g.e. (se non nel senso che, essendo ancor pendente il

---

<sup>27</sup> Cass. 23 aprile 1982, n.2534, in *FI*, 1982, I, 2504;

<sup>28</sup> Cass. 5 aprile 2001, n.5077

<sup>29</sup> Cass. 27 dicembre 2012, n. 23993, in *FI*, 2013, I, 2582

<sup>30</sup> Cass. 30 novembre 2023, n. 32143. Merita sul punto riferire la concreta fattispecie affrontata da tale decisione: approvato il progetto di distribuzione, con attribuzione del ricavato in favore del Fallimento del creditore procedente, quale ipotecario di primo grado, a seguito di richiesta di chiarimenti del professionista delegato il giudice dell'esecuzione revocava in parte qua il progetto di distribuzione già approvato, dichiarando l'improcedibilità dell'intervento di un creditore e attribuiva l'intero ricavato alla curatela del Fallimento del creditore procedente di Cassazione nella sentenza in questione.

<sup>31</sup> La medesima sentenza Cass.32143/23 nell'esaminare la questione relativa alla "individuazione del momento finale dell'espropriazione forzata immobiliare", chiarisce che "l'analisi che segue fa ovviamente riferimento al testo dell'art. 598 c.p.c., applicabile *ratione temporis*".

<sup>32</sup> Cass.n.32143/23, cit.

termine per impugnarlo, vedremo come, l'incasso frattanto verificatosi determini l'esecuzione dell'atto e quindi la sua definitiva irrevocabilità ex art. 487 cpc, restando solo possibile la relativa impugnabilità).

Se non andiamo errati dunque, la tesi affermata nella pronuncia testé richiamata del S.C. finisce per abbandonare definitivamente l'idea che il *petitum* mediato (concreta riscossione delle somme) appartenga al processo esecutivo.

Certamente alla luce del nuovo testo dell'art. 598 cpc occorre tener conto del possibile iato temporale tra atto di approvazione, adottata verosimilmente in esito alla comparizione delle parti, e l'ordine di pagamento, emesso entro i successivi sette giorni, nel senso che – anche alla luce della ratio della decisione suddetta – la chiusura del processo dev'essere identificata con tale ultimo momento.

Il rigore formale della appena richiamata decisione del S.C. pone peraltro, proprio alla luce della delega della fase distribuita come concepita dalla riforma, un forte interrogativo, posto che in tal caso, se il delegato prende atto e subito dopo come potrebbe emette l'ordine, il giudice dell'esecuzione verrebbe completamente privato di qualsiasi vigilanza, che invece deve svolgere sia in generale sul processo che in particolare sul proprio delegato.

Invero volta che il pagamento sia stato ordinato, e comunque decorsi i venti giorni, il processo sarebbe chiuso e qualsiasi potere del g.e. dovrebbe escludersi, e ciò proprio nel frangente più delicato, in cui le somme di pertinenza della procedura vengono distribuite.

Soprattutto occorre considerare che il g.e. non ha più avuto contatti con la procedura dopo il deposito del progetto, e in sede di comparizione non solo lo stesso potrebbe essere stato modificato a seguito di accordi, ma più comunemente potrebbero essere state omesse delle comunicazioni necessarie ad esempio al debitore, a qualche creditore; ovvero potrebbero essere state risolte impropriamente delle controversie distributive. Tutto ciò si sottrarrebbe ai controlli del giudice, e resterebbe affidato solo ad eventuali strumenti impugnatori il cui termine di decorrenza, non essendo prevista per i singoli creditori la notifica dell'atto di approvazione, potrebbero protrarsi per tempi veramente significativi.

Se dunque la norma in esame parrebbe compatibile con la chiusura del processo attraverso la mera approvazione e (eventualmente) contestuale ordine di pagamento (milita nel senso di questa interpretazione la valorizzazione del ruolo del professionista delegato anche nell'ambito della fase distributiva, alla luce, non solo dell'evoluzione interpretativa avvenuta negli ultimi lustri, ma anche dell'evoluzione normativa culminata nel d.lgs. 149/22), non può peraltro escludersi che la stessa norma possa ritenersi compatibile anche con opportune specificazioni, contenute in particolare nell'ordinanza di delega, le quali, al fine di conciliare gli aspetti evidenziati dalla pronuncia da ultimo indicata e le esigenze di controllo che si sono rappresentate, dopo la presa d'atto di cui all'art. 598 cpc, preveda che il delegato sottoponga al visto del giudice il proprio atto<sup>33</sup>, al fine di consentire un finale controllo, e solo successivamente emetta gli ordini di pagamento (che tengono a questo punto luogo del mandato a suo tempo emesso dal cancelliere). A quel punto potrà egli porre in esecuzione i mandati stessi (solitamente tramite la disposizione di bonifico) e si potrà così procedere alle riscossioni, attività queste ultime come visto successive ed estranee al processo.

---

<sup>33</sup> In tal senso nelle prassi cfr. ordinanza di delega del Tribunale di Ancona., in cui si legge tra l'altro in proposito "Il delegato dovrà segnalare al G.E. le ipotesi di approvazione del progetto di riparto, del decorso del termine specificamente indicato per le osservazioni, entro il quale le parti non abbiano sollevato contestazioni e/o osservazioni, al fine, previo visto del G.E., di ordinare il pagamento agli aventi diritto delle singole quote entro sette giorni, salva sempre diversa successiva determinazione del G.E". Il Tribunale di Monza a sua volta sottopone all'autorizzazione del giudice il provvedimento che ordina i pagamenti; analogamente si regola il Tribunale di Milano

Questa interpretazione potrebbe essere ritenuta in linea altresì con la previsione, contenuto nell'art. 591 bis cpc della comunicazione al g.e. dell'approvazione del progetto e della conseguente relazione finale. Difficile, infatti, immaginare una relazione finale inviata dopo l'approvazione del progetto e l'ordine di pagamento, contestuale o al massimo emesso nei successivi sette giorni, pertanto a processo chiuso, quindi indirizzata ad un giudice ormai privo di *potestas iudicandi*.

Da quanto delineato emerge con tutta evidenza la complessità e la delicatezza della tematica ora affrontata, la difficile ricerca di un punto di equilibrio che sia in linea non solo con l'evoluzione e le connesse esigenze di tutela che negli ultimi anni hanno contraddistinto il ruolo del professionista delegato nel processo esecutivo, ma anche con gli stessi scopi della riforma operata con il d.lgs 149/22.

Si è voluto così rappresentare il quadro nelle possibili operazioni ermeneutiche alla luce anche (ma non solo) della giurisprudenza di legittimità la quale, però, vale la pena ricordare, ha espresso nella sentenza più volte richiamata un'interpretazione ancorata ad un quadro normativo pregresso rispetto a quello attualmente vigente.

#### **4.1. Individuazione del mezzo di impugnazione nei confronti dell'atto conclusivo del processo esecutivo emanato dal professionista delegato.**

Ma la riforma pone un altro interrogativo.

Nel momento in cui necessariamente il processo esecutivo si conclude attraverso un atto del delegato, e poiché l'atto di approvazione di per sé è un atto esecutivo, da sempre considerato oggetto di opposizione agli atti esecutivi, indipendentemente dalla sussistenza del distinto rimedio della controversia distributiva (che precede la fase dell'approvazione), potendosi appuntare su vizi di carattere formale dell'atto (non ultimo peraltro il fatto di avere risolto implicitamente una controversia senza instaurare il previsto procedimento), ci si deve domandare quale strumento si possa all'uopo utilizzare nell'attuale contesto.

Orbene la prima risposta possibile pare quella del reclamo previsto dall'art. 591 ter, cpc, che per sua parte risulta poi ampiamente innovato dalla riforma che lo ha trasformato in un rimedio a carattere decisorio, soggetto al termine perentorio per la relativa proposizione.

Tuttavia tale soluzione trova un ostacolo formale laddove l'art. 591 ter, cpc, fa riferimento espresso alla reclamabilità degli atti del delegato con riferimento alle "operazioni di vendita" (per ben due volte, prima nell'incipit della norma con riferimento in generale alle difficoltà che insorgono durante le stesse, ma all'evidenza riferendosi a tutta la disposizione; poi proprio al secondo comma, dove esclude l'effetto sospensivo di tali operazioni a seguito della mera proposizione del reclamo).

Ora è evidente che la fase distributiva non è caratterizzata dalle operazioni di vendita, che infatti si esauriscono nella precedente fase liquidativa.

Si potrebbe sostenere che l'art. 591 bis cpc, che prevede la delega, e che include anche la disciplina della delega della fase distributiva, è rubricato delega "delle operazioni di vendita".

Si tratta però di un argomento non decisivo, sia perché il riferimento è contenuto nella mera rubrica della disposizione, che non ha efficacia precettiva, sia per l'evidente improprietà del relativo riferimento, aspetto quest'ultimo che non può ribadirsi con l'espressione usata dall'art. 591 ter cpc.

Volendo quindi escludere un'interpretazione estensiva dell'art. 591 ter cpc a tutti gli atti del delegato, che non siano meramente di rilievo interno, e sicuramente l'approvazione ha un'indubbia efficacia esterna capace di incidere sui creditori, e dovendo a tale atto attribuirsi la

natura di atto esecutivo, come del resto è sempre stato pacificamente ritenuto, non resterebbe che assoggettare lo stesso allo strumento impugnatorio residuale, costituito dall'opposizione ai sensi dell'art. 617 cpc.<sup>34</sup>.

Alle lacune del dato normativo il legislatore avrebbe potuto ovviare con una minima modifica, anche in sede di correttivo; in ogni caso la questione resta affidata al momento ad un'interpretazione equilibrata, che in ogni caso dovrà tener ferma la possibilità di conferire all'interessato un adeguato rimedio.

## 5. Stabilità dell'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione.

Molto si è discusso in dottrina ed in giurisprudenza in ordine alla stabilità o meno dell'ordinanza di approvazione del progetto, e nei medesimi termini la questione dovrebbe porsi con riguardo alla presa d'atto da parte del delegato.

Ovviamente il dibattito prescinde dall'impugnabilità del provvedimento o atto di approvazione del progetto, che è scontata e d'altronde il concetto di stabilità riguarda essenzialmente la misura in cui gli altri creditori e soprattutto il debitore possono porre in discussione, fuori del processo esecutivo, l'attribuzione delle somme discendente dall'atto di approvazione.

Orbene sotto questo aspetto, un ruolo essenziale lo giocano rispettivamente la risoluzione (o mancata proposizione) delle controversie distributive, ovvero – come pure visto- il raggiungimento dell'accordo, il che precede addirittura l'approvazione. Raggiunto l'accordo, risolta la controversia (salvo anche qui l'opposizione avverso la relativa ordinanza ai sensi dell'art. 617 cpc), o non sollevata alcuna contestazione neppure all'udienza, si deve vedere in che termini e se l'attribuzione delle somme come da progetto approvato rimanga "stabile" al di fuori del processo

---

<sup>34</sup> La questione peraltro affonda le radici nel modo di intendere il delegato, se quale ausiliario – in tal senso VITTORIA, *il controllo degli atti del processo di esecuzione forzata: l'opposizione agli atti esecutivi e i reclami*, in REF, 2000, I, 357; CAMPESE, *Prospettive e problemi in tema di ricorso all'attività dei notai in tema di espropriazione forzata*, in CorG, 1999, 3, 375; in giurisprudenza già Cass. 1887/2007; quale ausiliario sui generis, o in senso ampio, così TRISORIO LIUZZI, *La responsabilità del professionista delegato alla vendita nell'espropriazione immobiliare*, in REF, 2010, 1; o addirittura quale vero e proprio sostituto del giudice, prospettiva che più si avvicina all'ammissione del rimedio indicato, in tal senso ORIANI, *il regime degli atti del notaio delegato alle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare*, in FI, 1998, V, 397; ARIETA, DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, in Tratt. Montesano, Arieta, III, 2, Padova, 2007, 1212 ss.

La dottrina che ha maggiormente approfondito l'istituto della delega delle operazioni di vendita ha osservato come le riforme del 2005 hanno profondamente mutato la natura dell'istituto in esame, determinando, da un canto, un ampliamento delle categorie di soggetti delegabili e, conseguentemente, l'impossibilità di invocare l'impianto normativo riferito solo al notaio; dall'altro, un ampliamento delle attività delegabili, ritenute non più solo di giurisdizione in senso lato, ma anche di giurisdizione in senso stretto. Fondamentalmente per questi motivi si è ritenuto che il nuovo istituto introdotto dal legislatore sia riconducibile nell'ambito della cd. delegazione di giurisdizione, idoneo a ricomprendere non solo un'attività (sostitutiva e non di mero ausilio di quella del giudice) di mera giurisdizione in senso ampio, ma anche un'attività (pur sempre sostitutiva e non di mero ausilio rispetto a quella del giudice) di giurisdizione in senso stretto. In tal senso E. FABIANI, voce *Delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare*, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg., Torino, 2010; ID, *La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto*, in Consiglio Nazionale Del Notariato, *Studi e materiali*, 2007, 1, 534 s. Per un quadro dell'evoluzione e delle tesi sostenute nel corso del tempo cfr., anche per ulteriori richiami, L.PICCOLO, *Il notaio delegato*, in *Espropriazione forzata immobiliare e attività notarile*, a cura di F.Di Marzio-Palazzo, Milano, 2021, 411 s. *Adde*, in ordine all'incidenza della riforma operata con il d.lgs. 149/22 sull'istituto della delega delle operazioni di vendita forzata nonché sulle prospettive *de iure condendo*, E.FABIANI – L.PICCOLO, *Le modifiche in tema di esecuzione forzata di cui al d.lgs 149/2022.d.lgs 149/2022. Note a prima lettura*, in Cnn Notizie 18 novembre 2022.



esecutivo, se possa dunque essere posta in discussione attraverso un'iniziativa giudiziaria del debitore<sup>35</sup>.

Per la negativa si è fatto ricorso al concetto di preclusione pro iudicato<sup>36</sup>, che si baserebbe sul mancato ricorso ai rimedi oppositivi propri del processo esecutivo, unici nell'ambito dei quali sarebbe possibile contestare l'attribuzione e dunque il credito, il che allora determinerebbe l'inammissibilità dell'azione successiva che abbia ad oggetto il relativo accertamento.

A fronte di ciò la giurisprudenza è sempre stata ferma nel negare qualsiasi potere di porre in discussione le attribuzioni in parola fuori dagli strumenti oppositivi propri del processo esecutivo, sull'osservazione per cui il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicito col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, sussistendo un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo<sup>37</sup>.

Ovviamente tale principio va declinato in virtù della natura del titolo esecutivo che sorregge il processo esecutivo.

Infatti, la preclusione in parola opera in maniera decisa ove la ragione creditoria sia fondata su un titolo giudiziale definitivo.

Già nel caso di un titolo extra-giudiziale, rispetto al quale il debitore abbia ommesso di avvalersi degli strumenti oppositivi offerti dal processo esecutivo, in dottrina si sono mosse obiezioni, ritenendosi da alcuno che in tal caso, nonostante ciò residui in capo al debitore un'azione di ripetizione di indebito spettante al di fuori del processo esecutivo.

Invero in contrario si sostiene che la tutela del debitore, anche in tal caso, vada ricercata negli strumenti oppositivi di cui si è detto, che possono avere come contenuto anche domande di nullità, annullabilità o risoluzione del rapporto negoziale sottostante. Secondo una ricostruzione la stessa struttura del processo esecutivo, a partire dalla notificazione del precetto e fino alla fase distributiva, sarebbe caratterizzata da *provocationes ad opponendum*, con conseguenti preclusioni a carico del debitore<sup>38</sup>.

Ovviamente in ogni caso resta il potere del debitore di agire fuori dal processo allorché non abbia incolpevolmente potuto esercitare i propri diritti nei modi suddetti, ad esempio per mancata o radicalmente nulla notifica del pignoramento, in assenza di successive sanatorie (ad esempio attraverso la notifica corretta del decreto ex art. 569 cpc).

Altrettanto vale, in generale, per l'ipotesi dell'avvenuta anteriore soddisfazione, dovendosi escludere che il principio di stabilità si spinga fino al punto da impedire l'azione di ripetizione in caso di già avvenuto precedente soddisfacimento del creditore per il medesimo titolo.

Negli altri casi (in cui l'opposizione all'esecuzione nel caso del titolo extra-giudiziale sia stata proposta, o il titolo giudiziale sia solo provvisorio e sia in corso il giudizio di opposizione o d'impugnazione, si pensi al caso del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma opposto, della sentenza di primo grado esecutiva ma impugnata), si potrà affermare solo la natura puramente erogatoria dell'ordinanza, che non può quindi essere messa in discussione all'interno del processo esecutivo, ma non pregiudica il diritto del debitore a ripetere le somme al di fuori del processo stesso,<sup>39</sup> in particolare con la sentenza che riformi quella contenente il titolo, o che

---

<sup>35</sup> DENTI, *op. cit.*, 321 ss.; LUISO, *Diritto processuale civile*, III, *op. cit.*, 159-160; (BALENA) – BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, 2006, 271

<sup>36</sup> Nel senso della preclusione cfr. per tutti CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, I, Roma, 1956, 86; in giurisprudenza nel senso della preclusione pro iudicato Cass. 24 ottobre 2018, n.26927

<sup>37</sup> *Ex plurimis* Cass. 18 agosto 2011, n. 17371

<sup>38</sup> CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile. Processo di esecuzione*, I, 1929, 110

<sup>39</sup> Cass. 26 gennaio 1991, n.790, in *FI*, 1992, I, 1884.

revochi o annulli il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, o che accolga l'opposizione all'esecuzione. A tali ipotesi da ultimo delineate, si aggiunge senz'altro quella di cui all'art.499, 6° co., cpc, relativa al creditore intervenuto senza titolo il cui credito non venga contestato dal debitore, per l'espresso riferimento della norma alla rilevanza solo endo-esecutiva della non contestazione<sup>40</sup>.

In tutti questi casi, infatti, in base all'esito dell'opposizione o del giudizio che abbia ad oggetto il titolo esecutivo, l'attribuzione viene ad essere travolta<sup>41</sup>. E così pure il travolgimento della stessa è insito nei limiti del meccanismo di riconoscimento sancito dall'art. 499 cpc cit.

A tutto ciò si aggiunge un'ulteriore limitazione, costituita dalla possibilità per l'aggiudicatario di opporsi al decreto di trasferimento o addirittura, chiuso il processo esecutivo, ove non avesse conoscenza anteriore seria ed obiettiva della situazione di abusività del bene trasferito, o in generale della presenza di *aliud pro alio* o ancora in caso di successiva evizione, di proporre azione di ripetizione delle somme ottenute dai singoli creditori in sede distributiva<sup>42</sup>.

A proposito di questi ultimi, è evidente che in relazione alle attribuzioni a ciascuno d'essi, gli altri creditori del pari soddisfatti non hanno nessuna possibilità di porre in ogni caso in discussione la stabilità del progetto, poiché fra essi non esiste alcun rapporto sostanziale.

A monte peraltro, la regola generale è costituita da un lato dal fatto che avverso l'approvazione del progetto come avverso tutti i provvedimenti esecutivi è possibile esperire un rimedio, opposizione agli atti (o reclamo, a seconda della prospettiva), e d'altronde avverso l'ammissione dei crediti si può esperire sia in generale l'opposizione all'esecuzione sia, in sede distributiva (e con particolare riferimento ai crediti di cui sono titolari gli intervenuti) la contestazione di cui all'art.512 cpc. La sussistenza dei rimedi offerti dal processo esecutivo dovrebbe così determinare - ove gli stessi non fossero compulsati - un effetto preclusivo tale da rendere l'ordinanza (o meglio, oggi, l'atto di approvazione) stabile nel senso che s'è detto e nei relativi limiti. Dall'altro lato deve rimarcarsi l'assenza di qualsiasi potere di accertamento in capo al g.e. (a parte appunto l'ipotesi della controversia distributiva di cui all'art.512 cpc).

Sempre con riferimento alla regola generale della stabilità, la stessa non pare che si possa porre in discussione a seguito della trasformazione della controversia distributiva in un incidente endoesecutivo, posto che - come detto - la preclusione e irretrattabilità dell'attribuzione dipende

---

<sup>40</sup> Piuttosto si discute se, nel giudizio successivo di cognizione ordinaria che abbia ad oggetto il credito oggetto di riconoscimento endo-esecutivo, quale efficacia possa avere il riconoscimento stesso. Secondo parte della dottrina (BARRECA, *L'intervento dei creditori*, cit., 32) il creditore in quel giudizio sarebbe esonerato dall'onere della prova dei fatti costitutivi del credito, in quanto il riconoscimento in parola avrebbe effetto di ricognizione ai sensi dell'art. 1988 c.c.; altra parte della dottrina (DE STEFANO, *Il nuovo processo di esecuzione*, 2005, 117) quel riconoscimento costituirebbe solo un argomento di prova.

<sup>41</sup> In particolare, Cass. 26927/18, cit., distingue l'ipotesi in cui l'esito vittorioso dell'opposizione avvenga in corso di processo, in cui così neppure si giunge alla distribuzione e il ricavato viene attribuito direttamente e consequenzialmente al debitore; da quello in cui l'esito si abbia successivamente alla chiusura del processo, in cui appunto il debitore avrà diritto al risarcimento ex art. 96 cpc in seno all'azione di opposizione, e un'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. da esperirsi nei riguardi dei creditori che abbiano ottenuto soddisfazione con il progetto di distribuzione.

<sup>42</sup> Cass. 2 aprile 2014, n. 7708; *amplius, si vis*, CRIVELLI, *Profili di responsabilità dell'esperto stimatore del bene pignorato*, in REF, 2023, ivi spec., 853.

Se invece l'*aliud pro alio* fosse denunciato con opposizione agli atti avverso il decreto di trasferimento, quindi in corso di processo, l'opposizione in sé dovrebbe giustificare la sospensione del processo esecutivo (e quindi della fase distributiva) o comunque l'adozione di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 618 cpc.

L'accoglimento dell'opposizione poi dovrebbe determinare il diritto a ripetere le somme versate in relazione all'aggiudicazione, per cui l'argomento è del tutto estraneo tanto alla controversia distributiva ed al relativo oggetto, quanto ad una azione atipica, pur ipotizzata in passato dalla giurisprudenza di merito

essenzialmente dal sistema chiuso del processo esecutivo, caratterizzato dalla sussistenza di un sistema di opposizioni, che rende il risultato dell'approvazione sostanzialmente definitivo<sup>43</sup> appunto in mancanza di opposizione (in particolare ai sensi dell'art. 617 cpc avverso il provvedimento di risoluzione delle controversie, ed ancor prima nell'assenza di controversia).

---

<sup>43</sup> MERLIN, *Le controversie distributive*, in AAVV, in *Il processo civile di riforma in riforma*, II, Milano, 2006, 149; CIRULLI, *op. cit.*, 781. Sul punto Cass. 13 febbraio 2019, n.4263: «Deve ritenersi che anche dopo la riforma del 2009 (in conseguenza della quale le controversie distributive, ex art. 512 c.p.c., anche quando assunte con sentenza ai sensi dell'art. 618 c.p.c., hanno valenza endoprocedimentale), possa riconoscersi al progetto di distribuzione una stabilità rispetto ai soggetti che hanno preso parte alla procedura esecutiva per cui è precluso loro agire in giudizio, al di fuori dell'opposizione distributiva, per ottenere una pronuncia che faccia venir meno la validità, o l'efficacia, del progetto stesso. Ciò non perché la stabilità del progetto esecutivo e del provvedimento definitivo di distribuzione del ricavato siano da assimilare ad un accertamento definitivo, quanto piuttosto perché essi scaturiscono dal concetto di preclusione, più ampio di quello del giudicato, ovvero dal non essersi attivato il debitore (e neppure il creditore, e lo stesso aggiudicatario) durante l'esecuzione e con gli strumenti consentiti dalla procedura per arrivare ad una diversa definizione del suo debito, ovvero con le opposizioni esecutive o con la controversia distributiva ex art. 512 c.p.c..».

Diversamente da quanto accade nell'opposizione all'esecuzione, definita con sentenza, la controversia distributiva è destinata a concludersi con un'ordinanza avente valore meramente endo-esecutivo, ovvero valida ed efficace ai soli fini del riparto del ricavato nella singola esecuzione in cui la controversia è proposta, ma non idonea a incidere in maniera definitiva e valevole *erga omnes* sulla esistenza e misura del credito.

Vedremo tuttavia come tale ordinanza non sia priva di rilievo in quanto attribuisce o concorre ad attribuire anch'essa il carattere di stabilità al progetto di distribuzione.

Come s'è visto la riforma recata dal d.lgs. n. 149/22 ha riservato al g.e. ogni potere di risoluzione delle controversie in esame, ma la gestione autonoma, da parte del delegato, della comparizione delle parti, può tuttavia complicare le cose sotto il nostro punto di vista.

Intanto s'è già esaminato il caso dell'approvazione posteriore all'ordinanza risolutiva.

Ma anche il meccanismo di trasmissione tra delegato e giudice può non essere senza intoppi, in quanto ben può verificarsi che il primo non proceda ad una corretta qualificazione delle contestazioni.

In proposito va ricordato che i creditori, in esito al deposito del progetto, possono presentare delle osservazioni, anche prima della comparizione. Occorre pertanto che tali osservazioni si risolvano in una contestazione o quantitativa o radicale addirittura dell'altrui collocazione affinché si tratti di controversia, e che la stessa permanga anche in sede di comparizione delle parti.

Se però il delegato non comprenda o non si avveda della sussistenza di una controversia, e di fatto la risolva, si pone evidentemente il presupposto per l'impugnazione dell'approvazione, che ancor prima può essere anche revocata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione.

Si vede in ciò ulteriore conferma circa la necessità, prima dell'emissione dell'ordine di pagamento, di un passaggio dell'approvazione al g.e., affinché egli possa controllare l'operato del delegato anche in tale delicato frangente, e appunto non solo per verificare la conformità dell'approvazione al progetto, ma anche per assicurarsi che appunto non si sia agito senza considerare la presenza di effettive controversie.

Si consideri in ogni caso che a ritenere diversamente, si avrebbe che il delegato potrebbe contestualmente approvare ed ordinare il pagamento, sicché il g.e. si troverebbe (in base ad una prospettiva secondo cui lo stesso ordine costituirebbe esecuzione dell'approvazione) già privato del potere di revoca, e non resterebbe che l'opposizione, peraltro, senza concrete prospettive di sospensione (o meglio di provvedimento indilazionabile di sospensione dei mandati, in ipotesi già eseguiti).

Anche ritenendo, come qui si opina, che l'approvazione sia eseguita solo col mandato e che fino a quel momento e comunque fino al decorso del termine per impugnare l'approvazione il processo (che segna dunque il termine ultimo) non possa dirsi chiuso e dunque possa provvedersi alla revoca, la mancanza di obbligo di trasmissione priva di fatto il g.e. di qualsiasi potere di controllo, in assoluta distonia con tutta la disciplina della delega.

Viene infine in rilievo la questione circa la differenza tra la controversia distributiva e l'opposizione all'esecuzione, in specie nel caso di unico creditore.

In effetti proprio il caso dell'art. 510, primo comma, cpc, pone una questione di convivenza fra i due rimedi, e cioè quello dell'opposizione all'esecuzione e quello della controversia distributiva, avverso la posizione dell'unico creditore.

Intanto va ricordato che tradizionalmente si ritiene che mentre l'opposizione all'esecuzione concerne la contestazione da parte del debitore circa l'esercizio dell'azione esecutiva promossa

dal creditore, le controversie di cui all'art. 512 c.p.c. attengono al diritto alla consegna del ricavato a uno o più creditori, rispetto ai quali il titolo esecutivo ha già esaurito la sua funzione processuale<sup>44</sup> (ridondando peraltro l'antica diatriba in ordine alla natura esecutiva o cognitiva della fase distributiva). Per parte della dottrina l'esaurimento (almeno in quel processo) della funzione del titolo renderebbe a quel punto inammissibile qualsiasi opposizione, tanto più che dopo la vendita qualsiasi contestazione del titolo non potrebbe che riguardare l'attribuzione del ricavato<sup>45</sup>. La questione è oggi aggravata dal fatto che, in base al testo dell'art. 615, secondo comma, cpc, non è più possibile proporre opposizione all'esecuzione (tranne in eccezionali ipotesi) dopo l'emissione dell'ordinanza di vendita.

Orbene in caso di unico creditore, anche ove si ritenga che il titolo abbia esaurito la sua funzione processuale – e in realtà non vedo come, visto che anche la fase distributiva appartiene ad un processo, quello esecutivo, che pur si basa sulla permanenza del titolo<sup>46</sup> – purtuttavia il debitore ha ancora interesse all'opposizione finché cioè, concretamente il ricavato, che è quanto rimane del suo bene, non sia ripartito fra i creditori. In sede distributiva egli appunto, non obbligato da un termine finale anteriore, potrà sia contestare al precedente il suo diritto ad eseguire, sia ritenere anch'egli di avere diritto alla collocazione, in questo ultimo caso anche attraverso la contestazione parziale (o anche totale) del credito del precedente o totale di quello di un intervenuto.

La prima forma di contestazione (sul diritto ad eseguire) costituisce appunto l'opposizione all'esecuzione, la seconda (sul diritto alla collocazione) la controversia distributiva. E' vero che pacificamente le controversie sul diritto ad eseguire concernono, per pacifica giurisprudenza, anche quelle relative al quantum del credito fatto valere, investendo esse il diritto dell'istante di procedere ad esecuzione forzata per quella (maggiore) somma<sup>47</sup>, ma ove tale controversia sul quantum sorgesse nel momento della distribuzione e con riferimento alla collocazione o meglio al diritto alla devoluzione al debitore di parte del residuo ricavato, si tratterebbe di controversia distributiva. Egli qui, ed è questo il discrimine, non contesta l'esecuzione, ma ritiene di aver diritto ad una parte, il residuo, del risultato di questa, cioè il sopravanzo.

Si pensi poi all'ipotesi in cui il debitore chieda che un creditore sia escluso dalla distribuzione, ma sempre senza mettere in discussione il processo esecutivo (e dovendosi ritenere anche quella proposta dall'intervenuto titolato azione esecutiva, direi con anche con maggior tranquillità quello precedente, poiché il processo può reggersi col titolo degli altri creditori<sup>48</sup>).

---

<sup>44</sup> BONSIGNORI, *Distribuzione forzata e assegnazione del ricavato*, Milano, 1962, 398; più in generale per un'ampia rassegna delle varie tesi in ordine all'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione in sede distributiva, cfr. VINCRE, *Profili delle controversie sulla distribuzione del ricavato*, Padova, 2010, 224 ss.

<sup>45</sup> Si tratta delle conclusioni dei fautori più recenti della tesi dell'esaurimento del ruolo del titolo, cfr. TOTA, in AA.VV., *Commentario alle riforme del processo civile*, Padova, 2009, 188.

<sup>46</sup> In questo senso SATTA, *La distribuzione del ricavato e l'opposizione all'esecuzione*, RDPr, 1953, I, 100.

<sup>47</sup> Cio' in quanto sussiste in ogni momento dell'esecuzione l'interesse del debitore esecutato alla determinazione ed all'accertamento del quantum del credito, per il cui soddisfacimento si procede *in executivis*, senza dover attendere la fase della distribuzione della

somma ricavata per ottenere l'eventuale restituzione di quanto versato in più del dovuto; in tal caso il giudizio oppositivo avrà quindi ad oggetto l'accertamento del diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione nella misura in cui si assume inadempita (cfr. letteralmente Cass. 16 maggio 1987, n. 4516; cfr. anche Cass. 11 dicembre 2012, n. 22642)

<sup>48</sup> Sembra del resto che queste conclusioni siano del tutto coerenti con quelle di Cass.SSUU 23 aprile 2001, n. 5961, poi richiamate da tutta la successiva giurisprudenza di legittimità.

## 6. Distribuzione e conversione del pignoramento.

La conversione del pignoramento consiste nella sostituzione al bene pignorato di una somma di denaro stabilita con ordinanza dal g.e., con il versamento integrale della quale il bene stesso viene liberato. Una volta ottenuta la disponibilità della somma suddetta, viene in essere l'ultima fase del sub-procedimento di conversione, culminante nell'ordinanza e nell'ordine di pagamento ai creditori: la distribuzione. Fase che di norma è disciplinata, nonostante l'eventuale molteplicità dei creditori, ai sensi dell'art. 510 c.p.c., con esclusione quindi, di norma, della disciplina di cui agli artt. 541 o 596 c.p.c. Invero, tenuto conto del fatto che la somma di conversione soddisfa tutti i creditori, non v'è luogo ad alcuna controversia tra essi o ad alcun piano amichevole ex art. 541 c.p.c., ma le sole contestazioni possibili sono quelle eventualmente promosse dal debitore ex art. 512 c.p.c.<sup>49</sup>. Semmai poi il creditore fosse insoddisfatto dell'importo stabilito in sede di conversione, è avverso tale ordinanza che egli dovrà opporsi ai sensi dell'art. 617 cpc.

Secondo autorevole dottrina<sup>50</sup> la distribuzione delle somme di conversione regolarmente (fin lì) adempiuta, va preceduta da apposita istanza ex art. 529, 1° co., c.p.c., soggetta al termine decadenziale di cui all'art. 497 c.p.c., il cui *dies a quo* andrebbe individuato con riferimento alla data del provvedimento con cui il g.e., constatato l'adempimento, dichiara la conversione del pignoramento nel denaro. Ciò sull'evidente presupposto che qui non ci si trova in una situazione analoga a quella della distribuzione del ricavato, che obiettivamente non richiede un espresso atto di impulso, quanto invece in una situazione analoga a quella del pignoramento di denaro. Fermo restando quanto si dirà per la diversa ipotesi di distribuzione delle somme in caso di inadempimento dell'ordinanza di conversione, oggi la tematica – con specifico riferimento alle somme risultanti dalla perfezionata conversione – deve fare i conti con la previsione delle distribuzioni parziali, le quali in base al dato normativo (art. 495, 4° co., c.p.c.) prescindono da qualsiasi istanza e vanno effettuate ogni sei mesi. Ne deriva, a mio parere, che a non diverse conclusioni deve ormai giungersi anche nel caso del perfezionamento della conversione, cioè dopo il versamento dell'ultima rata o, in generale, anche ove non sia prevista alcuna rateizzazione. In effetti la disciplina specifica della distribuzione in sede di conversione non può che prevalere su quella generale.

Alla luce di tutto quanto precede, a mio avviso la tesi che nega la necessità della fase distributiva<sup>51</sup> - ritenendo che ogni controversia sul credito da parte del debitore debba essere sollevata nella fase della conversione (ed esclusivo oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la relativa ordinanza), per cui non vi sarebbe luogo a controversie distributive nel senso dell'art. 512 c.p.c. ad iniziativa del debitore stesso in quanto la somma di conversione è rapportata ai crediti di tutti - non risulta aderente alla ricostruita natura della conversione stessa ed alla possibilità di contestazione ad essa inerente.

Da specificare che l'attribuzione periodica ex art. 495 c.p.c. avviene a titolo definitivo (a differenza di quella effettuata sulla base di una prassi cui si farà subito cenno, per cui si provvede a far versare ad ogni scadenza rateale direttamente al creditore).

Siffatta previsione non è senza conseguenze, perché in passato ben poteva sostenersi (come ancor oggi in caso di sospensione e quindi di mancata distribuzione delle somme versate) che anche in ipotesi di conversione non vi fosse coincidenza fra *petitum* immediato (provvedimento che determina la somma) e mediato (percepimento delle stesse), visto che fino al versamento finale le

---

<sup>49</sup> VERDE, *Conversione del pignoramento e intervento successivo dei creditori*, RDPr, 1963,419.

<sup>50</sup> TARZIA, *La conversione del pignoramento con versamento rateale*, RDPr, 1976, 458; VERDE, *Il pignoramento*, Napoli, 1964, 128.

<sup>51</sup> CASTORO, *L'esecuzione forzata nel suo aspetto pratico*, Milano, 1998, 202.

somme restavano nella disponibilità della procedura. Ora la prevista distribuzione parziale a titolo definitivo porta inevitabilmente a far coincidere concreta soddisfazione e diritto all'azione esecutiva, e dunque in tal caso anche il conseguimento del *petitum* mediato avviene nel corso del processo esecutivo.

La durata del pignoramento del denaro versato in conversione può rivelarsi molto limitata, ove la distribuzione consegua all'avvenuto adempimento dell'ordinanza di conversione, ma può anche prolungarsi ove intervenga una controversia distributiva od oppositiva, nel caso (per quest'ultima) che venga anche disposta la sospensione dell'esecuzione, o che nella prima si provveda ex art. 618 c.p.c. o anche ex art. 512, 2° co., stesso codice. Queste ultime osservazioni fanno comprendere la non divisibilità della prassi del pagamento diretto; se l'effetto della conversione è costituito dal solo mutamento dell'oggetto del pignoramento (dal bene al denaro); se il debitore può contestare il credito anche senza esplicitare la riserva in sede d'istanza; se a fronte dell'opposizione o della controversia distributiva ex art. 512 c.p.c. può intervenire un provvedimento sospensivo, è evidente che l'aver prima autorizzato il versamento diretto al creditore è profondamente distonico rispetto alla natura ed ai (possibili) esiti del sub-procedimento.

In caso di inadempimento, l'art. 495 cpc, come preavvertito, prevede la decadenza dalla conversione e le somme versate formano parte dei beni pignorati.

Si riapre così la fase liquidativa dell'espropriazione e all'esito della stessa la distribuzione del ricavato nonché delle somme suddette.

Per queste ultime si ritiene la necessità (a differenza del caso delle somme oggetto di regolare conversione) dell'istanza di distribuzione ai sensi dell'art. 529 c.p.c.

Tale necessità non è unanimemente condivisa<sup>52</sup>, posto che, in generale, ove il denaro sia oggetto di pignoramento, non essendovi necessità di una fase liquidatoria, lo scopo specifico dell'istanza stessa in realtà sarebbe già stato raggiunto e si dovrebbe passare direttamente alla fase della distribuzione. Ora però l'art. 529 c.p.c. effettivamente indica la necessità di un'istanza di distribuzione del denaro, affiancandola a quella della vendita in caso di pignoramento di cose, per cui risulta evidente come la stessa non sia un atto superfluo e liberamente sostituibile con un'iniziativa officiosa, ma un autentico atto di impulso che, in base alla stessa collocazione scelta dal legislatore, condivide la natura dell'istanza di vendita, ai cui termini di decadenza è immancabilmente soggetto, e si riferisce ad ipotesi ben distinta, come già detto, rispetto a quella della distribuzione del ricavato.

Ma chi può soddisfarsi su tali somme? In tal caso anzitutto si avranno due masse attive: il ricavato della vendita e le somme versate in conversione.

Orbene, verificandosi l'ipotesi di creditori privilegiati e di creditori ipotecari, è logico che mentre le somme ricavate dalla vendita saranno distribuite avendo riguardo alle cause legittime di prelazione, le somme versate in sede di conversione – non essendo il frutto di beni soggetti a prelazione – dovranno essere distribuite in conformità alla regola della conversione ossia in proporzione tra tutti i creditori senza riguardo ai privilegi<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> REDENTI-VELLANI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1999, 272.

<sup>53</sup> Così Cass. 10 agosto 2007, n. 17644, che così si esprime in proposito “ non par dubbio che le somme frutto della conversione del pignoramento non siano in alcun modo soggette al vincolo ipotecario, che ha interessato gli immobili, il quale, per la specialità della garanzia reale, non è suscettibile di estendersi oltre i beni che ne sono oggetto; tant'è che l'art. 495 c.p.c., considerando la ipotesi che il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice, dispone che la somma versata faccia parte dei beni pignorati, mentre nella ipotesi che il versamento avvenga in via integrale, i beni sono liberati da ogni vincolo e la ipoteca eventuale su di essi iscritta non ha ragione di sopravvivere, in quanto le somme versate sono idonee a coprire quanto  
CNN Notizie n. 206 del 7 novembre 2024

La suggestione secondo cui le somme di conversione vanno distribuite, in *loco rei*, almeno nell'ipotesi di corretto adempimento dell'ordinanza, non appaga a mio parere poiché si tratta pur sempre di beni (somme) pignorati differenti da quelli che formano oggetto della prelazione, e ciò pertanto non giustifica neppure la distribuzione (nei riparti parziali) con preferenza per i privilegiati. D'altronde se la conversione è onorata non vi sarà questione perché tutti i creditori saranno soddisfatti; viceversa, i diritti di prelazione si eserciteranno correttamente solo sul ricavato delle vendite.

Peraltro, in caso d'inadempimento pare forse più puntuale, trattandosi di somme pignorate, di seguire le regole generali, per cui prevarranno i creditori titolari di privilegio generale sui mobili (il che sarà fonte di ulteriori complicazioni ove si fosse autorizzata la riscossione diretta delle rate da parte del creditore).

Tutto quanto precede è confermato dalla stessa dizione letterale della norma, secondo cui le somme in esame "fanno parte dei beni pignorati", cioè non sono ricavato ma beni pignorati, e siccome si tratta di somme di denaro seguono le regole proprie del pignoramento di denaro.

Ulteriore complicazione discende dalla presenza di intervenuti tardivi, nel senso di creditori che siano intervenuti dopo l'ordinanza di conversione, e che quindi in caso di corretto adempimento non potrebbero soddisfarsi nell'ambito di quella procedura esecutiva. Essi però, con la ripresa della fase liquidatoria del processo esecutivo, non potranno più essere considerati intervenuti tardivi, poiché, a quel punto, tale veste appartiene solo a coloro che siano intervenuti successivamente al provvedimento che dispone la vendita, il quale fatalmente (tenuto conto del *dies ad quem* per la proponibilità dell'istanza di conversione, cioè prima che sia disposta la vendita) sarà emesso dopo gli interventi in parola.

Le somme di cui si discorre rientrando a pieno titolo nell'oggetto del pignoramento ne seguono le regole generali.

Trattandosi di assegnazione di somme pignorate si applicheranno, come anticipato, le regole di cui all'art. 529, 1° co., c.p.c., per cui la tardività non sarebbe configurabile, mancando, in tal caso, l'udienza di autorizzazione alla vendita per assenza della fase liquidatoria (del resto, l'art. 528 c.p.c. rinvia all'art. 525 c.p.c., il quale si riferisce esclusivamente all'udienza per la fissazione della vendita o per l'assegnazione, nulla disponendo in ordine all'ipotesi del pignoramento di somme). Nel caso della piccola espropriazione mobiliare si applicheranno le regole di cui all'art. 525, 2° co., c.p.c. e, pertanto, sarà tardivo ogni intervento successivo alla presentazione dell'istanza di distribuzione delle somme.

Tutto ciò però è fortemente condizionato dalla previsione della distribuzione periodica in caso di rateizzazione. Come detto, tale distribuzione avviene a carattere definitivo, per cui le somme così attribuite non faranno più parte del compendio mobiliare da distribuire come sopra.

Di esso, quindi, faranno parte quelle rate che non siano state nel frattempo distribuite, oppure l'intero importo di conversione allorché, pendendo contestualmente un'opposizione all'esecuzione, il relativo provvedimento sospensivo abbia avuto l'effetto di impedire le distribuzioni periodiche (ma non il versamento delle rate, strumentale alla liberazione definitiva dell'immobile, cui il debitore opponente aveva interesse). Orbene in caso di rigetto dell'opposizione, prima che la conversione si sia completata, e di successiva inadempienza del debitore nel versamento delle ulteriori rate, le somme così accantonate seguiranno la sorte di cui s'è detto sopra.

---

dovuto al creditore procedente e ai creditori intervenuti.".



## **7. Peculiarità della distribuzione nel processo esecutivo riassunto in esito alla divisione endo-esecutiva.**

In caso di espropriazione di beni indivisi, ove non sia possibile procedere alla separazione in natura si procede all'instaurazione del giudizio di divisione, attraverso l'ordinanza emessa dal g.e. ai sensi dell'art. 600 cpc.

Esito del giudizio divisionale stesso può essere o la vendita in quella sede del bene comune, ovvero l'attribuzione al debitore di un bene a seguito del progetto divisionale approvato e reso esecutivo in quel giudizio.

In entrambi i casi il processo esecutivo deve essere riassunto, nel primo solo al fine di procedersi alla distribuzione della porzione di ricavato che compete al debitore, in corrispondenza della sua quota di comproprietà; nel secondo caso per la vendita in sede esecutiva del bene attribuito sempre al debitore, nonché delle somme di conguaglio spettanti al debitore stesso, ove il bene a lui assegnato abbia un valore inferiore a quello della quota corrispondente.

Tutti tali aspetti influiscono sulla fase distributiva, così come vi influisce l'ipotesi opposta rispetto a quella da ultimo delineata, in cui cioè il comproprietario estraneo all'esecuzione si sia visto assegnato un bene di valore inferiore alla sua quota, e dunque vanti un credito di conguaglio nei confronti del debitore.

Sotto il primo profilo, la particolarità riguarderà essenzialmente gli aspetti inerenti alle spese.

Nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte<sup>54</sup>.

Tale principio vale anche per il giudizio divisionale endo-esecutivo: le spese relative alla predisposizione del progetto divisionale in natura o, se il bene sia non comodamente divisibile, delle operazioni di vendita – compreso il compenso del custode e delegato eventualmente nominato – sono a carico della massa, ovvero di tutti i comproprietari. Dunque, anche qui tali spese vanno poste a carico della massa: liquidazione e previsione vanno riferite al progetto divisionale (o alla sentenza che lo approva in caso di contestazioni). Generalmente quindi il creditore procedente, attore della divisione endo-esecutiva, procederà alle anticipazioni e otterrà nel progetto divisionale finale il rimborso delle spese. Di fatto otterrà in quella sede le spese dal dividendo non esecutato, che deve come nel caso della divisione ordinaria corrispondere in proporzione alla quota in quanto anche a suo (proporzionale) vantaggio si è proceduto alla liquidazione del bene. Quanto alla porzione gravante sul debitore, anch'esse saranno prelevate in sede divisionale. Ma si tratterà delle sole spese relative al giudizio divisionale (instaurazione, iscrizione a ruolo, fase di vendita e relativi onorari): le spese invece affrontate in sede esecutiva saranno rimborsate nel processo esecutivo riassunto, in sede di distribuzione.

Alla luce di quanto precede, anche le prestazioni del delegato, in quanto strettamente inerenti alla vendita, nonché quelle di c.t.u. se resasi necessaria, vanno detratte dalla massa in sede divisionale. Invece in sede di distribuzione andranno calcolate le spese di custodia, dal momento che il custode – se nominato – essendo la sua figura strettamente legata al pignoramento, non può che riguardare la quota pignorata e quindi non grava minimamente sulla quota dei terzi comproprietari.

---

<sup>54</sup> Cass. 20 febbraio 2013, n. 3083

Da sottolineare che invece le spese né esecutive né relative alle mere operazioni di vendita in sede divisionale, e pertanto ricollegate alle controversie pendenti nel giudizio di cognizione, seguono le regole della soccombenza e non riguardano le masse.

Ma le vere complicazioni attengono ai conguagli.

Se il conguaglio fosse stato posto a vantaggio del terzo proprietario, questi ovviamente come premesso vanta un credito nei confronti del debitore, che può far valere mediante un intervento nel processo esecutivo.

Tale credito è altresì privilegiato, in quanto assistito da ipoteca legale sul bene attribuito al debitore (art. 2817, num.2), c.c.), ma l'ipoteca non potrà che assumere un grado ulteriore rispetto a quelle precedenti eventualmente iscritte dai creditori del debitore.

Più complessa la soluzione in caso di conguaglio a vantaggio del debitore. In tal caso la prassi subordina l'emissione dei decreti di trasferimento conseguenti al giudizio divisionale (in realtà si tratta dei provvedimenti di attribuzione conseguenti all'approvazione del progetto) al versamento delle somme corrispondenti, ma in realtà nessuna norma subordina l'emissione di tale provvedimento al pagamento, poiché al contrario si prevede al solito che sul bene assegnato sorge ipoteca legale per l'importo di conguaglio.

In tal caso, dunque, seguendo quindi il percorso suddetto (ad esempio laddove per lungo tempo il comproprietario ometta di versare e dunque si debba procedere al fine di definire il giudizio divisionale), non resterà che attribuire in sede distributiva il corrispettivo credito, assistito dal privilegio ipotecario suddetto, a vantaggio del o dei creditori rimasti insoddisfatti dal ricavato della vendita del bene assegnato al debitore.

Per quanto si riferisce infine alle peculiarità del contenuto del progetto in caso di vendita di bene in comunione legale, si rinvia ad apposito studio in tema di contenuto del progetto.

## 8. La distribuzione nel caso di creditore fondiario in pendenza di apertura della liquidazione giudiziale in capo al debitore.

Il creditore fondiario gode del privilegio processuale consistente nel diritto di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale nonostante la pendenza della liquidazione giudiziale, come previsto dall'art. 41 T.U.B. Tale privilegio si estende alla facoltà di ottenere, seppur in via provvisoria, l'assegnazione delle somme ricavate dalla vendita del bene su cui il creditore fondiario esercita il diritto di prelazione nonostante lo stesso bene costituisca pur sempre compendio dell'attivo della liquidazione.

In proposito la Corte di Cassazione<sup>55</sup> ha ribadito l'orientamento consolidato, secondo il quale l'attribuzione al creditore fondiario del ricavato della vendita del bene in sede esecutiva ha carattere provvisorio<sup>56</sup>, non solo chiarendo che, quando il g.d. ha già valutato l'esistenza e l'entità del credito, il G.E. non deve procedere a una autonoma determinazione<sup>57</sup>, ma stabilendo che il G.E. deve conformarsi ai provvedimenti del g.d. che abbia accertato, quantificato e graduato il credito posto in esecuzione l'assegnazione provvisoria<sup>58</sup> delle somme ricavate dalla vendita<sup>59</sup> in applicazione dell'esclusività dell'accertamento in sede concorsuale (art. 52 l.f., ora art. 151 CCII). La Corte ha individuato, infine, come competenza riservata al G.E. la liquidazione dei propri ausiliari.

Pertanto, non solo in sede distributiva, ma prima di proporre qualsiasi atto d'impulso processuale nell'esecuzione individuale, il creditore fondiario ha l'onere di provare di aver sottoposto la propria pretesa al procedimento di verifica del passivo; per poter poi ammettere la prosecuzione del processo esecutivo, occorre altresì l'avvenuta ammissione del credito allo stato passivo, fatto che viene qualificato come «costitutivo» del diritto del creditore ad ottenere l'attribuzione anche in via provvisoria del ricavato della vendita<sup>60</sup>. All'onere suddetto corrisponde la necessità di

---

<sup>55</sup> Cass. 29 settembre 2018, n.23482 con nota di NARDECCHIA, *Accertamento, quantificazione e graduazione del credito fondiario: l'intervento del curatore nell'esecuzione individuale*, in *Fall.*, 2018, 12, 1389

<sup>56</sup> Cass. 17 dicembre 2004, n. 23572; Cass. 5 aprile 2007, n. 8609; Cass. 11 giugno 2007, n. 13663; Cass. 11-10-2012, n. 17638; Cass. 30 maggio 2015, n. 6377.

<sup>57</sup> In tale prospettiva il G.E. non deve «*in alcun caso sovrapporre le sue valutazioni a quelle degli organi fallimentari, cui spettano i relativi poteri*». Con ciò diviene inammissibile ogni contestazione in sede esecutiva sull'assegnazione provvisoria delle somme, NARDECCHIA, *op.cit.*, 1397, nt. 15, per il quale «*una volta cristallizzato il credito con l'ammissione al passivo, esclusa la legittimazione del debitore fallito, non pare esservi spazio neppure per un'opposizione ex art. 615 c.p.c. del terzo assoggettato all'espropriazione, se non per motivi attinenti alla sua personale posizione. Analoghe considerazioni valgono per il debitore solidale del fallito dato che una volta accertato in sede fallimentare il credito nei confronti del condebitore il creditore fondiario avrà diritto all'assegnazione provvisoria delle somme non rilevando eventuali eccezioni sollevate dal debitore in bonis*».

<sup>58</sup> La sentenza si preoccupa di sottolineare come attraverso il meccanismo della previa ammissione si permette di «*limitare - anche in funzione del principio di economia processuale ed in conformità all'art. 111 Cost. - le eventuali successive azioni restitutorie, le quali in questo modo saranno necessarie solo in virtù di vicende non deducibili (o quanto meno non dedotte) in sede esecutiva*».

<sup>59</sup> Per NARDECCHIA, *op.cit.*, 1396 la Cassazione «*assume che l'unico riparto sia quello che ha luogo in sede concorsuale, cosicché le attribuzioni patrimoniali disposte fuori da tale contesto debbono avvenire, nei limiti del possibile, e per quanto si tratti di attribuzioni patrimoniali provvisorie, in termini conformi a quelle che saranno operate nella sede naturale*».

<sup>60</sup> *Contra* MONTANARI, *La realizzazione dei crediti fondiari nel fallimento*, in *www.ilcaso.it*, 2018, 10, secondo cui «*una volta aperto il fallimento, l'esecuzione individuale di cui si discorre risulterebbe "diacronicamente" sorretta da due distinti titoli esecutivi: quello, diciamo così, ordinario o extrafallimentare (generalmente, l'atto pubblico in cui è consacrato il contratto di mutuo ipotecario da cui origina il credito che si vuole coattivamente realizzato), su cui si incardina la fase espropriativa; e il titolo esecutivo fallimentare, ossia l'ammissione al passivo, su cui s'incardina la successiva fase distributiva*».

documentare tale ammissione<sup>61</sup>.

Per limitarci alle problematiche che si possono presentare in sede distributiva si può affermare che, se il credito fondiario non è stato ammesso al passivo il G.E. non può assegnare alcunché al creditore fondiario. In tal caso la fase verrà chiusa con assegnazione dell'intero ricavato alla liquidazione – senza alcuna deduzione circa le spese del processo, perché qui non si avrebbe neppure indirettamente l'applicazione dell'art. 596 cpc, e ciò in quanto le somme vanno trasmesse alla procedura concorsuale in quanto le somme sarebbero di pertinenza di questa e per il meccanismo sancito dall'art. 150 CCII. Ciò accadrà se la domanda di insinuazione al passivo non fosse neppure stata presentata, o fosse stata rigettata in via definitiva<sup>62</sup>. Così pure dovrebbe accadere se il credito fondiario non fosse stato ammesso al passivo ma fosse pendente il giudizio di opposizione. Viceversa, se il credito fondiario fosse stato ammesso al passivo, ancorché con provvedimento non definitivo, il G.E. dovrebbe procedere all'assegnazione provvisoria, e ciò, a maggior ragione, ciò accadrà se è definitivo il provvedimento di ammissione e il fondiario è stato ammesso parzialmente, restando pendente l'opposizione per la quota non ammessa del credito<sup>63</sup>;

Infine, se la domanda di insinuazione al passivo è stata proposta, ma non ancora esaminata, il G.E. dovrà rinviare l'approvazione del progetto di riparto in attesa della decisione del G.D., esercitando i suoi poteri diretti al sollecito e leale svolgimento del procedimento esecutivo, ai sensi dell'art. 487 c.p.c., onde garantire che la distribuzione del ricavato della vendita avvenga in modo corretto<sup>64</sup>.

Sempre avuto particolare riguardo alla fase distributiva, il curatore dovrà costituirsi nel processo esecutivo<sup>65</sup> (a meno che non sia lo stesso fondiario a chiedere che le somme corrispondenti siano

---

61 Secondo BERTOLOTTI E TOSI, *Il giudice dell'esecuzione alle prese con le procedure concorsuali: punti fermi e proposte per nuove prassi operative*, in *REF*, 2020, 481, il principio appena enunciato sarebbe di difficile applicazione nella particolare ipotesi in cui l'esecuzione instaurata o proseguita ai sensi dell'art. 41 t.u.b. si svolga nei confronti del terzo datore di ipoteca fallito. Secondo la prevalente giurisprudenza, infatti, "i creditori titolari di un diritto di ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento, costituiti in garanzia dei crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono avvalersi del procedimento di verifica dello stato passivo, di cui al capo V della legge fallimentare in quanto il terzo non è creditore diretto del fallito e l'accertamento dei suoi diritti non può essere sottoposto alle regole del concorso" Cass. 9 febbraio 2016 n. 2540. Tuttavia, ora l'art. 201 CCII prevede l'obbligo, per il creditore di soggetto diverso da quello nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, di presentare domanda di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura ed ipotecati a garanzia di debiti altrui: l'accoglimento di tale istanza rappresenterà il "fatto costitutivo" che il creditore dovrà depositare nella procedura esecutiva individuale.

62 Secondo MONTANARI, *La realizzazione*, cit., 24, «qualora il rigetto definitivo della domanda d'insinuazione al passivo abbia a sopravvenire prima che l'esecuzione sia stata intrapresa o in pendenza della medesima, questa divenga, rispettivamente, inammissibile o improcedibile e tale inammissibilità/improcedibilità possa essere immediatamente fatta valere dal curatore, in via, alternativamente, di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. oppure di istanza al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 107, 6° comma, l. f.»

63 Così BERTOLOTTI E TOSI, cit., 495

64 Si deve rilevare che sarà sufficiente attendere la decisione del G.D., ancorché non definitiva, per rientrare in una delle ipotesi illustrate nei punti che precedono. Sul punto, cfr. anche NASCOSI, *I rapporti tra procedura concorsuale ed espropriazione forzata nella tutela del credito fondiario alla luce della recente decisione della Cassazione*, in questa *REF*, 2019, 2, 369, il quale ritiene preferibile la diversa soluzione adottata dal Tribunale di Roma che con ordinanza 2.1.19 non ha rinviato l'approvazione del riparto, in quanto l'assegnazione provvisoria, non ritardando la definizione dell'esecuzione individuale, lascia «aperta la porta dell'azione di restituzione in capo al curatore fallimentare qualora nel corso del giudizio espropriativo vengano meno i presupposti per l'assegnazione». Critico sulla soluzione della Corte, MONTANARI, *La realizzazione*, cit., 18.

65 Per l'affermazione secondo cui si tratta di un «vero e proprio intervento nella procedura esecutiva individuale» che richiede l'assistenza di un legale e l'autorizzazione del G.D., si veda NARDECCHIA, *op. cit.*, 1398. Nello stesso senso, PASSAFIUME, *Il credito fondiario tra esecuzione e fallimento*, in *In executivis*, pubbl. 1-4-2019, nota 29, secondo la quale l'utilizzo del termine «costituirsi» operato dalla Cassazione «sembra lasciare intendere che il curatore che chieda di partecipare alla distribuzione della somma ricavata facendo valere i diritti prioritari sull'ipoteca dei creditori insinuati al passivo (che non possono agire in via esecutiva) effettua un vero e proprio intervento nell'esecuzione individuale: ne consegue la necessità dell'assistenza di un legale e dell'autorizzazione del giudice ai sensi degli artt. 25 e 32 l. fall».

assegnate alla procedura, come ipotizza la stessa pronuncia) per dimostrare la presenza di crediti con diritto di preferenza rispetto al credito fondiario. Si tratterebbe infatti di un «fatto impeditivo, modificativo o estintivo» del diritto all'assegnazione provvisoria a favore della banca. In tal caso occorrerà quindi l'autorizzazione del G.D. e la costituzione a mezzo di un legale<sup>66</sup>. Oggetto della prova incombente sulla procedura sarà costituito dall'avvenuto pagamento dei debiti di massa su autorizzazione del G.D. nonché dai provvedimenti del G.D. che dispongono la graduazione (diretta o indiretta) di tali costi con prevalenza sul credito fondiario<sup>67</sup>.

Circa questi ultimi, con riferimento ai privilegi immobiliari, il diritto poziore rispetto al creditore fondiario deriva dall'art. 2748 co. 2 c.c., per cui basterà produrre il provvedimento di ammissione al passivo, contenente la collocazione con privilegio anteriore.

Per il resto va operata la distinzione tra debiti della massa gravanti sul bene oggetto dell'esecuzione forzata e debiti della massa che richiedono un'esplicita graduazione.

I primi sono rappresentati da spese specifiche sostenute nel corso della procedura concorsuale (IMU, oneri condominiali, spese assicurative o di conservazione), e sarà sufficiente la produzione del provvedimento autorizzativo della spesa<sup>68</sup>.

Per le spese specifiche sostenute nell'ambito della procedura esecutiva proseguita dopo l'apertura della liquidazione, va osservato che spetta al G.E. la liquidazione dei propri ausiliari, per cui chi avrà provveduto a pagarli potrà chiedere l'ammissione al passivo con il privilegio ex art. 2770 c.c. Se, invece, il pagamento non è ancora intervenuto, i professionisti interessati dovrebbero ottenere soddisfazione, previa ammissione dei rispettivi crediti. Qui la dottrina ha offerto varie soluzioni<sup>69</sup>, ma in realtà, se gli ausiliari non sono ancora stati pagati, non si vede perché la liquidazione non possa prevedere che il pagamento venga posto a carico del creditore fondiario, che intanto ottiene l'assegnazione delle somme.

Per le spese generali utili all'intera massa dei creditori<sup>70</sup>, le quali in proporzione gravano anche sul bene oggetto di privilegio fondiario, sembrerebbe corretto che il tribunale liquidi una somma sulla base dei compensi spettanti ex lege ai curatori, perché essenzialmente si tratta del compenso suddetto, parametrato quanto all'attivo al valore del bene ed al passivo al credito insinuato dal creditore fondiario. La relativa somma andrà corrisposta alla procedura, che poi la assegnerà al curatore in fase di liquidazione finale in favore dello stesso.

A questo punto, dedotte dal ricavato le spese così determinate in favore della procedura, il resto andrà provvisoriamente assegnato al fondiario. Tuttavia, la natura provvisoria dell'assegnazione significa che in sede di riparto finale, potrebbe emergere un importo spettante al fondiario in

---

66 Cfr. NARDECCHIA, *op.cit.*, 1398. Secondo BERTOLOTTI e TOSI, *cit.*, 509 in considerazione che non si tratta di un vero e proprio intervento ex art. 499 c.p.c. potrebbe tuttavia suggerire che il «subentro» del curatore nella procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 107 co. 6 l.f., non richieda l'assistenza di un legale.

67 Osserva P. FARINA, *Espropriazione immobiliare fondata su credito fondiario*, in *www.ilprocessocivile.it*, pubbl. 12-3-2019, 4, che «laddove si tratti di debiti della massa il cui pagamento sia stato espressamente autorizzato dal giudice delegato, il curatore deve fornire la prova e, quindi, documentare che sia stato in qualche modo già graduato dal giudice delegato con prevalenza sul credito dell'istituto fondiario».

68 NARDECCHIA, *op. cit.*, 1400; PASSAFIUME, *op.cit.*, 9, la quale si chiede se si possa prescindere dall'effettivo pagamento, qualora non abbia avuto luogo per mancanza di fondi.

69 NARDECCHIA, *op.cit.*, 1400; PASSAFIUME, *op.cit.*, 9. Conf. NASCOSI, *op.cit.*, 368, secondo cui sarebbe preferibile che «le somme spettanti agli ausiliari debbano essere collocate in prededuzione nel piano di riparto. Ne discende che il creditore fondiario percepirà una somma derivante dalla vendita dell'immobile al netto delle somme liquidate dal giudice dell'esecuzione in favore dei propri ausiliari».

70 Oltre al compenso del curatore, si tratta del vecchio il campione fallimentare, cui si possono aggiungere i costi di custodia della contabilità, PASSAFIUME, *op. cit.*, 9.

misura inferiore a quella risultante dal provvedimento del g.e. In tal caso, volendo contestare tale importo, il creditore fondiario ha l'onere di proporre reclamo ai sensi dell'art. 220, comma 3 e 133, CCII. Non reclamato il provvedimento oppure definita tale impugnazione, il creditore fondiario è tenuto a restituire l'esubero rispetto all'assegnazione provvisoria (che a quel punto diviene definitiva), e in difetto di pagamento nonostante la richiesta, la curatela potrà proceder giudizialmente, eventualmente anche in via monitoria.

In alternativa, si potrebbe anche ipotizzare di far approvare in sede liquidatoria il progetto di riparto parziale, avente ad oggetto il ricavato della procedura esecutiva<sup>71</sup>, producendo in sede esecutiva il piano stesso, il decreto che lo dichiara esecutivo e il decreto collegiale di liquidazione dell'acconto sul compenso. Ciò dovrebbe tra l'altro evitare al creditore fondiario di anticipare il pagamento dei compensi al custode e al delegato e di chiederne l'ammissione al passivo, e tendenzialmente (ma non invariabilmente, perché differenze potrebbero comunque presentarsi in sede di riparto finale) l'assegnazione al fondiario di somme maggiori rispetto a quelle a cui ha diritto.

---

<sup>71</sup> Si tratta della soluzione adottata dalla circolare del Tribunale di Alessandria del febbraio 2019, vedila in BERTOLOTTI e TOSI, cit., 512.